

TAVOLA BANTINA 1-8:
IL CONTENUTO ISTITUZIONALE ALLA LUCE
DELL'ANALISI TESTUALE E DELLE FONTI ROMANE

Premessa ()*.

0. È tradizione consolidata 'leggere' la Tavola Bantina attraverso il filtro romano: operazione ineccepibile dal momento che si ha a disposizione un materiale tradito proporzionalmente enorme contro i relitti isolati di una realtà altrimenti cancellata. Inoltre, la legittimità dell'operazione poggia sul dato incontestabile delle omologie, quali risultanti di imposizioni e sovrapposizioni di modelli egemoni nei livelli fondamentali della cultura dei soggetti: alfabeto, lingua, organizzazione politico-sociale.

Il rischio sotteso a questa direzione di lettura, in generale, è quello dell'appiattimento della realtà storica - 'altra' rispetto al noto - e del valore oggettivo del dato, a favore di una realtà vulgata, che neutralizza o riassorbe il dato nella misura in cui questo vi si conforma. In questo studio si tenta una diversa direzione di lettura del documento: una lettura che parta da quanto il testo oggettivamente dà, si confronti con i dati romani disponibili senza forzature né direzioni preferenziali, per tornare poi al documento nel senso della riprova dei dati oppure dell'ipotesi integrativa di questi.

0.1. Il lavoro si presenta diviso in due parti ciascuna delle quali sfrutta un tipo diverso di analisi. La prima parte esamina le linee 1-4 che, essendo particolarmente frammentarie, esigono un tentativo di ricostruzione e interpretazione 'interna' in mancanza di evidenze istituzionali, anche di confronto; attraverso un'analisi sintattica e testuale si propone una diversa lettura 'redazionale' della normativa contenuta nel passo. La seconda, analizza le linee 4-8, dove il testo, completo e perspicuo, consente la puntualizzazione di alcune evidenze significative, ma anche

* Questo studio riprende in parte una problematica presente in spunti nel mio precedente *La Tavola Bantina (sezione osca): proposte di rilettura*, Padova-Urbino 1983, al quale rimando per l'edizione, la traduzione e la bibliografia.

l'aggancio ad un contesto istituzionale sufficientemente noto. Ritengo che i dati ricavabili consentano di mettere in discussione la tesi tradizionale – che vede nel passo una norma di limitazione del *ius intercessionis* – in quanto essa non si fonda né sulla probatività terminologica né sulla congruenza sostanziale. Si propone quindi, come ipotesi di lavoro, un'interpretazione alternativa che, mi sembra, risponde meglio alla struttura dell'enunciato e, contemporaneamente, dà ragione di alcuni fatti procedurali non spiegati entro la tesi precedente.

Se l'ipotesi ha una sua validità – agli specialisti il vaglio della consistenza istituzionale – l'importanza del dato bantino quale chiave di lettura (qui solo accennata) di fatti romani sarebbe tutt'altro che trascurabile. Ma di ciò in altra sede.

1. Alcune questioni sintattiche.

1. Le prime righe della TB offrono il maggior numero di problemi ermeneutici, sia dal punto di vista della struttura testuale che da quello del contenuto pragmatico, a causa delle lacune vistose che ne compromettono la lettura. Diamo qui testo e trasposizione italiana:

- | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|--|--|--|-----------------------|
| 1 | [| |] | <i>nom</i> [–] | <i>ust.licitu</i> [| |] |
| 2 | [| |] | <i>şvaę</i> [– –] | <i>nus.q.moltam.angitu</i> [<i>st nur</i> | |] |
| 3 | [| |] | <i>deivast.maimas.carneis.senateis.tangin</i> [<i>ud.ampert</i> | | |] |
| 4 | | <i>XL.osins.pon.ioc.egmo.comparascuster.svae.pis.pertemust.p</i> [<i>ru</i>] | <i>ter.pan</i> | | | | |
| | | | | | | | [<i>pertemust?</i>] |
| 5 | | <i>deivatud.sipus.comenei.perum.dolom.mallom.siom.ioc.comono.mais.egm</i> [<i>as touti</i> | | | | | |
| 6 | | <i>cas.amnud.pan.pieisum.bratis.auti.cadeis.amnud.inim.idic.siom.dat.senate</i> [<i>is</i> | | | | |] |
| 7 | | <i>tanginud.maimas.carneis.pertumum.piei.ex.comono.pertemest.izic.eizeic.zicel</i> [<i>ei</i> | | | | |] |
| 8 | | <i>comono.ni.hipid.</i> | | | | | |
| 1 | | « | | | | | |
| 2 | | ... se ... il questore avrà stabilito la multa | | | | | |
| 3 | | giurerà sul parere della maggioranza del senato [purché (?) | | | | |] |
| 4 | | XL siano presenti quando quella cosa verrà discussa. Se qualcuno farà impedimento ¹ prima che [faccia impedimento] | | | | | |
| 5 | | giuri in comizio che egli scientemente senza inganno quei comizi più per il pubblico bene | | | | | |
| 6 | | che per favore o odio di qualcuno, e ciò in base al parere della maggioranza del senato, impedisce | | | | | |
| 7 | | (colui) a chi i comizi così impedirà, costui in quel giorno non terrà i comizi ». | | | | | |

¹ Traduciamo *pertemust* secondo la vulgata cioè nel significato di ‘impedire’, ‘fare impedimento’; per il senso ‘attuale’ del lessema vedi la discussione nel cap. II.

2. Il primo problema è se l'intero passo sia parte di un'unica norma o se si debba supporre uno stacco normativo e redazionale all'interno. Già M. Zotta in un suo lavoro del 1939², propone una divisione – peraltro non seguita dai successivi editori e commentatori³ – dopo la parola *comparascuster*⁴. Avremmo così, secondo l'A., un paragrafo che inizia nella parte perduta e finisce alla l.4, un secondo che inizia a l.4 e finisce a l.8 (*ni hipid*), con contenuto normativo ben distinto.

Sono d'accordo sull'ipotesi dello stacco redazionale e normativo, ma non sulla localizzazione. L'argomentazione su base numerica è piuttosto debole anche se non del tutto infondata, ma una costante più certa è rappresentata dallo spazio vuoto che precede ogni 'incipit' di comma, che non può essere confuso in nessun caso con il normale spazio tra le parole. Questo spazio segnalatore di 'incipit' è assente prima di *svae pis* di l.4.

3. L'argomentazione 'redazionale', cioè che *svae pis* segni l'inizio di comma, non è valida. Il modulo generico *svae . . . pis*, senza altra marca specificante, non si trova mai all'inizio di comma, ma sempre all'interno di esso, per la precisione, dove la norma contempla la casistica degli eventi afferenti ad una norma o ad una competenza già esplicitate; infatti, *svae pis* 'apre' sempre la sanzione che è costantemente contenuta nella seconda parte di ogni norma. Quando il modulo si trova all'inizio, è sempre accompagnato da un altro termine che ne specifica la competenza esclusiva (*q.*, *pr.*, *ecc.*) o generica (*meddis*):

2 <i>svae . . . q(uaestur)</i>	<i>svae pis pertemust</i>
8 <i>pis pocapit . . . meddis</i>	<i>svae pis fefacust</i>
13 <i>svae pis prumeddixud</i>	<i>svae pis fefacust</i>
18 <i>pon censtur . . . censazet</i>	<i>svae pis . . . nei cebnust</i>
23 <i>pr(aetur) svae praefucus</i>	<i>svae pis op eizois . . . herest</i>

Anche la comminazione della multa, che pure è azione esclusivamente magistratuale, prevede l'esplicitazione della competenza: *svae pis meddis moltaum herest*

² M. ZOTTA, *Sul diritto pubblico e privato di Bantia*, AIV, XCVIII, 1938/39, 373-404.

³ Per E. VETTER, *Handbuch der italischen Dialekte*, Heidelberg 1954, p. 18, *comparascuter* è la proposizione finale di un periodo che inizia nella sezione mancante, ma con lo stesso argomento delle righe seguenti. Del tutto diversa l'interpretazione di O. HAAS, *Die Tabula Bantina*, LP, V, 1955, 100-101.

⁴ ZOTTA, *cit.*, p. 385, nota 1: « Mi è sembrato più opportuno dividere la parte compresa nelle linee 1-8 in due paragrafi, discostandomi dai precedenti interpreti, che sogliono formarne un paragrafo solo. Tutti i paragrafi successivi contengono da quattro a cinque righe, mentre questo sarebbe l'unico ad averne più di otto (sic!) (con l'aggiunta delle righe non recuperate); gli argomenti son ben distinti, trattandosi nella prima parte della *multae irrogatio*, nella seconda del *ius intercessionis*: la forma stessa con cui ha inizio la seconda parte ricorda il principio dei due paragrafi successivi (*svae pis ecc.*).

(ll.12, 18, 26, Ad. 4). Quindi questo sarebbe l'unico caso in cui il modulo introduttivo di norma non avrebbe specificazione di competenza.

4. L'argomentazione sostanziale, cioè che nelle ll.1-8 siano contenute due norme distinte – la *multae irrogatio* e il *ius intercessionis* – non ha prove. In primo luogo, se *svae pis* segnasse l'inizio del paragrafo sul *ius intercessionis* mancherebbe l'oggetto diretto del verbo *perthemust*, cioè la specificazione dell'oggetto istituzionale preso in esame dalla norma. Non vale l'obiezione che *perthemust*, quale verbo sicuramente tecnico e a valore pregnante, non necessita di oggetto esplicito, perché la lingua giuridica, e ancor più quella propriamente legislativa, dove contenuto semantico e realtà di diritto si realizzano attraverso l'espressione scritta, deve necessariamente esplicitare il contesto situazionale di una norma per non incorrere in ambiguità interpretative.

5. In secondo luogo, se la struttura sintattica formulare presenta delle costanti, dobbiamo concederle un certo grado di predicibilità. Nella TB ogni paragrafo si chiude con una formula imperativa, nella forma positiva o negativa:

2 *ni hipid*

3 *licitud*

4 *licitud*

5 *estud*

6 *licitud*

7 *licitud*

Ad. 5 *licitud*

Si tratta del resto di una costante formulare di tutti i testi di legge, che è superfluo esemplificare. *Pon . . . comparascuster* non può costituire l'analogo di una formula di chiusura, a meno di non trasferire l'imperativo della norma in una frase precedente, secondo una struttura sintattica invertita rispetto alla regola della TB: « si faccia la tale operazione / quando quella cosa sarà discussa ». In questo caso, le due uniche forme verbali residue sono *angitu[st]* e *deivast*; *angitu[st]* è da escludere per via della restituzione certa di *svae* all'inizio di l.2: « *svae q. moltam angitu[st]* » = « se . . . il questore avrà stabilito la multa . . . », quindi un'eventualità non una prescrizione. Resta *deivast*, ma intendo dimostrare che questo verbo non può rappresentare il nucleo propriamente prescrittivo della norma contenuta in questo paragrafo.

6. Tutti gli studi sulla TB riportano il testo in questione in una sequenza che, pur tenendo conto delle lacune – espresse dai puntini di sospensione – induce, a mio parere, ad una lettura fuorviante: *svae . . . q. moltam angitu[st] . . . deivast . . .*

= « se . . . il questore avrà stabilito la multa . . . giurerà . . . ». La norma che tutti ne desumono è l'*obbligo* per il questore irrogante di giurare sul consenso del senato a questa operazione. Riporto ancora un passo di Zotta relativo a questo punto: « Non sappiamo se il *deivast* sia in relazione con la proposizione precedente nella forma di un periodo ipotetico, che esprima la necessità del consenso del Senato per la legittimazione della *multae irrogatio* da parte dei questori. Un siffatto accenno non desterebbe sorpresa poiché analoga limitazione . . . è imposta al *ius intercessionis* dei tribuni della plebe ». In definitiva, una norma di questo genere non è documentata nella legislazione romana e la TB potrebbe fornircene testimonianza. Il che non è affatto inverosimile, ma in questo caso si basa su una interpretazione sintattica che il testo non consente. *Deivast* è una forma di futuro, cioè la forma tipica delle premesse ipotetiche, eventuali e temporali:

- 8 *pis pocapit . . . hafieist*
- 13 *svae pis . . . dicust*
- passim *svae pis . . . herest*
- passim *svae pis . . . fefacust*
- 19 *pon . . . censazet*
- 20 *svae pis . . . cebnust*
- 28-29 *pis . . . fust*
- passim *svae . . . fust*
- 26 *svae pis . . . pruhipust*

Il comando è invece costantemente espresso con l'imperativo nella forma positiva, con il cong. perf. o con il fut. II nella forma negativa:

- 5 *deivatud*
- 8 *ni hipid*
- 9 *factud*
- 10 *nep fefacid*
- 12 *estud*
- 13 *licitud*
- 14 *ni hipid*
- 15 *actud*
- 17 *ni hipid*
- 18 *licitud*
- 19 *censamur*
- 23 *estud*
- 25 *ne pruhipid*
- 26 *estud*
- 27-28 *ni fuid*
- 30 *estud*

in perfetta sovrapposibilità con la norma latina dei testi giuridici⁵. Pertanto, la proposizione contenente *deivast* non può costituire quello che di solito è il punto centrale della norma, ma solo l'evento, il contesto in cui opera la prescrizione. Gli schemi sintattici presi in esame consentono di ipotizzare una frase del tipo: « *pon deivast . . .* », « *svae pis deivast . . .* », « *pis deivast . . .* », « *pruter pan deivast . . .* » o simili.

Questa evidenza sintattica, peraltro mai rilevata, toglie ogni valore all'ipotesi che in questo paragrafo si faccia obbligo al questore irrogante di giurare sull'accordo del senato e, correlatamente, impedisce di sfruttare questo dato inconsistente per deduzioni a livello istituzionale.

7. Una volta eliminata la consequenzialità logico-sintattica in *svae . . . q. an-gitu[st] . . . deivast*, si presentano due punti da chiarire. Il primo: dove si trova lo stacco redazionale all'interno delle ll. 1-8? Alla l.1 la lettura quasi unanime degli editori è *izic.ru*⁶. Ma, pur nella difficoltà ineliminabile dovuta alla frattura del bronzo, si può escludere con certezza la lettura *r* per la penultima lettera: i due trattini, quasi paralleli, non possono che interpretarsi come *itu* (o *tiu*). Quanto a *izic*, va rilevato che il 1° segno non è affatto chiaro: potrebbe essere un punto mal inciso, l'ultimo tratto di un segno verticale (ma molto più breve del *t* che precede!), oppure un graffio del bronzo. Sulla natura della 2^a lettera, come ho già rilevato in altra sede⁷, le possibilità fra *z* e *l* sono a favore di *l* poiché nella tavola tutte le *z* hanno il tratto obliquo molto più inclinato; di converso, la maggioranza delle *l* ha una sensibile inclinazione verso destra, analoga a quella che presenta il segno in questione (cfr. *lamatir* l.21). Infine l'intero modulo scrittoria è identico a quello della parola *licitud*, come si può vedere in particolare dal *licitud* di l.18.

8. Se accettiamo la presenza di *licitud* in questa sede, l'ipotesi correlata è una sola: qui c'è la clausola di sanzione, o nella sua forma semplice: « . . . *licitud*[1] ». o nella sua variante: « . . . *licitud*[2] . . . *ampert* . . . *licitud*[1] ». Infatti la TB non conosce questo verbo in sede diversa dalla clausola di paragrafo⁸. Pertanto, se abbiamo [2] la fine di paragrafo dovrebbe trovarsi all'inizio di l.2; se abbiamo [1] allora *licitud* segna la fine redazionale seguita da spazio vuoto. Propendo per questa ultima ipotesi perché ritengo che *svae* di l.2 sia l' 'incipit' del paragrafo seguente.

⁵ Fa eccezione *lamatir* (l.2) che insieme a *sakrafir* di Vetter 86, 87 è l'unico esempio di congiuntivo iussivo in italico.

⁶ Così T. MOMMSEN, *Die unteritalischen Dialekte*, Leipzig 1850, e sulla sua scia A. FABRETTI, *Corpus Inscriptionum Italicarum*, Aug. Taurinorum 1867, VETTER, *cit.* e HAAS, *cit.*. Diversamente R. CONWAY, *The Italic Dialects*, I, Cambridge 1897, G. BOTTIGLIONI, *Manuale dei dialetti italici*, Bologna 1954.

⁷ L. DEL TUTTO PALMA, *La Tavola Bantina*, *cit.* in *Premessa*.

⁸ Anche nelle leggi romane *liceto* sigla la fine di comma pur essendo presente anche in altre sedi.

9. Il secondo punto da chiarire è relativo al contenuto normativo. Se si intendono le linee 2-8 come un unicum, ne risulta questa situazione apparentemente contraddittoria: per l'operazione connessa a *deivast* è richiesto il consenso della maggioranza senatoriale, per l'operazione a questa evidentemente contrapposta (*pertermust*) è richiesta ugualmente la maggioranza senatoriale. Ritengo che l'impasse che si rileva alla lettura abbia la sua causa nella natura stessa della lingua legislativa, quando essa si trova nella necessità di esprimere nozioni testualmente complesse, come la persona 'zero' o la dimensione atemporale. Nella sequenza testuale è inevitabile lo sdoppiamento del soggetto operante: « *chi farà... chi non farà* » anche se, dal punto di vista pragmatico può esserci identità di soggetto fra le due operazioni. Lo stesso vale per quanto attiene all'espressione temporale: il 'se' e il 'quando' introducono sia la casistica 'attuale', cioè la serie delle operazioni che abitualmente si verificano, sia quella 'potenziale', dal momento che la legge deve prevedere ogni possibile evenienza la cui omissione nello scritto le conferirebbe automaticamente validità giuridica⁹. Ma le situazioni prese in esame da un testo di legge non riflettono necessariamente, nella loro sequenzialità, una reale successione cronologica sia pure astratta, dal momento che la sequenza testuale, necessariamente lineare, può presentare in sequenza situazioni autoescludentisi o comunque incompatibili nella pratica, o perché simultanee o perché alternative. Se si tiene conto di questa prospettiva di lettura del testo, non è più necessario supporre una cesura fra le due proposizioni in quanto la prima prescrizione di previo consenso senatoriale si riferisce ad una certa operazione – qui probabilmente il comizio giudiziario durante il quale il questore avrà facoltà di irrogare la multa –, la seconda prescrizione si riferisce ad una operazione che, testualmente, segue l'altra perché rientra fra i casi potenziali, ma che, nella prassi, può precedere la prima operazione con l'effetto di annullarla (v. avanti cap. II).

10. Vedrei un ulteriore argomento sintattico a sostegno della non divisione dopo *comparascuster*. Alla l.5 si dice *ioc comono* in cui *ioc* è chiaramente l'anaforico equivalente a latino 'ea'; l'unica interpretazione possibile è « quei comizi », con un riferimento testuale all'elemento precedentemente espresso, ma all'interno dello stesso paragrafo. Non esiste infatti possibilità di riferirsi anaforicamente a parole contenute in altri paragrafi dal momento che ogni sezione della TB è un testo concluso, come del resto accade in tutti i testi di legge. L'unico riferimento 'incrociato' consentito dal testo è quello generico alla globalità del documento nella sua funzione pragmatica, cioè l'espressione « *post exac* » = « dopo questa (legge) », « *exaiscen ligis* » = « in queste leggi ». *ioc comono* presuppone che la stessa parola,

⁹ Per i caratteri del latino giuridico vedi G. PASCUCCI, *Aspetti del latino giuridico*, SIFC, XL, 1968, 3-43 e IDEM, *L'arcaismo nel « De legibus » di Cicerone*, Studi Ronconi, Roma 1970, 311-324. Recentemente C. DE MEO, *Lingue tecniche del latino*, Bologna 1983.

*comono*¹⁰, fosse contenuta nella parte perduta. Del resto la *multae irrogatio* richiede un contesto comiziale.

II. Il contenuto normativo.

1. La letteratura è unanime nel riconoscere nel contenuto delle ll. 4-8 una regolamentazione-limitazione dell'*intercessio* tribunizia¹¹. I cardini di questa interpretazione sono da un lato l'uguaglianza semantica *pertumum* = 'prohibere', dall'altro l'aggancio storico con fatti istituzionali noti per Roma, cioè la restaurazione sillana, in particolare, la diminuzione drastica del potere del tribunato dopo la guerra sociale. La saldatura dei due fatti – semantico e istituzionale – ha prodotto l'identificazione, più psicologica che linguistica, di *pertumum* con 'intercedere' e, di conseguenza, la convinzione che questa sezione della TB tratti il *ius intercessionis*. Esaminiamo le evidenze. *pertumum* è chiaramente un *verbum impediendi*. La comparazione con il latino *peremere/perimere* e con altri verbi composti con la preposizione **per(t)*, quali *pereo*, *perdo* e *sim.*, denota un significato di 'annullare', 'eliminare', 'toglier via'; l'argomento linguistico ha comunque il suo riscontro nell'evidenza semantica dell'enunciato: '*piei exac... pertemest... comono ni hipid*', dove è chiaro l'effetto dell'azione di *pertumum*.

Un'altra evidenza è che l'oggetto diretto del *pertumum* è *comono* = 'comitia', da cui si deduce il valore transitivo del verbo; inoltre è un verbo che conserva il suo valore semantico (tecnico) anche quando non è unito al complemento: «*svae pis pertemust pruter pan [pertemust?]*» si trova all'inizio dell'enunciato il che significa, tenuto conto che si tratta di testo legislativo, che il tema del paragrafo deve essere ricostruibile o per inferenza diretta (valore tecnico implicito nel verbo), o grazie al contesto situazionale (argomento specifico del paragrafo, es. lo svolgimento dei comizi). In ogni caso, è lecito ipotizzare che si tratti di calco analogo per formazione a *zicolom dicust*, *tanginom deicans*, *contrud fefacust*, ecc.; poiché in queste formazioni formulari la TB segue fedelmente la struttura morfologica e sintattica del modello, tranne rarissime eccezioni motivate da particolare vitalità della forma osca¹², la formula latina più probabile è proprio 'comitia impedire' o

¹⁰ Non ritengo possibile una forma di costruzione *ad sensum*, col riferimento all'oggetto interno di *pertemust*, perché non rientra nello stile della TB. Essa infatti non reca esempi di forme di enunciato ellittico, né in confronto al soggetto della proposizione, né nel gioco dimostrativi/relativi (*piei ~ izic*, *altrei ~ izic*, *pis ~ izic*). Non è neppure possibile che il riferimento sia a *comenei* della stessa linea perché questo si riferisce alla sede dell'operazione e non all'operazione che vi si svolge; inoltre *comenei* è singolare, mentre *comono* è plurale (acc. Neutro; cfr. J. UNTERMANN, *Kratylos*, I, 1956, 65).

¹¹ Così ZOTTA, *cit.*, VETTER, *cit.*, G. CAMPOREALE, *La terminologia magistratuale nelle lingue osco-umbre*, AATC, XXI, 1956, 33-108; da ultimo H. GALSTERER, *Die lex Osca Tabulae Bantinae - Eine Bestandsaufnahme*, Chiron, I, 1971, 191-214.

¹² Cfr. DEL TUTTO PALMA, *cit.*, 58 ss.

' *comitia perimere* ' ¹³, dove appunto il verbo, dal significato generico e polivalente, acquista il suo valore specificamente tecnico in connessione con il suo oggetto e nella specificità del contesto.

Analizzando l'intero enunciato si individuano altre evidenze significative. 1) *pis* non ha altra specificazione, il che, in materia di diritto, significa o competenza generica o assolutamente esclusiva (cioè la specificazione è implicita nel termine che indica l'azione). 2) Per fare impedimento è necessario aver espresso questa intenzione al senato e averne ottenuto il consenso maggioritario. 3) Il magistrato impedisce i comizi in toto, non li interrompe né ne annulla gli effetti (*comono pertumum, comono pertemest*). 4) I comizi così impediti non si possono tenere in *quel giorno* per il quale sono stati fissati.

2. Per poter trarre tutte le conseguenze implicite nel punto 1) ritengo necessario un *excursus* attraverso le fonti latine, per analizzare, attraverso l'uso testuale dei termini denotanti l'azione di 'impedire', la possibilità che un termine generico, equivalente a *prohibere*, quale appunto quello che sta alla base del calco osco – con ogni probabilità *perimere* – sostituisca il termine tecnico (*intercedere*) assumendone il valore.

2.1. La letteratura antica ci mostra l'uso alternato o associato di termini tecnici e non: *intercedere, vetare, prohibere, impedire*. Secondo il Coli ¹⁴, alla base della perdita del tecnicismo presso le fonti sarebbero due ragioni; la prima sarebbe la trasformazione dell'antico tribunato, col risolversi dei conflitti di classe, che portò l'estensione dei servizi dell'*intercessio* a tutti i cittadini, privati e magistrati. Inoltre, l'*intercessio* trovò campo nelle assemblee cittadine a difesa della collettività e poi della legalità repubblicana tout court.

La seconda ragione sarebbe l'assimilazione graduale dei tre originari tipi di intercessione magistratuale ¹⁵ che si concluse, alla fine della repubblica, con la considerazione quasi esclusiva della sola *i. tribunizia*.

Non entro nel merito dei fatti storici e istituzionali, che non conosco sufficientemente, ma avanzo un dubbio metodico, e poi linguistico. Intanto, se con fonti intendiamo le fonti letterarie, l'uso che queste possono fare della terminologia giuridica non è necessariamente lo stesso dei testi giuridici e legislativi. Del resto, che si perda la coscienza di un tecnicismo o della sua base etimologica, è fenomeno connesso all'evoluzione linguistica e quindi, a priori, prevedibile. Ma non mi pare che questo sia il caso di *intercedere*. Qui la trasparenza etimologica è già premessa al mantenimento del tecnicismo; che poi, dal punto di vista procedurale, la prassi


¹³ Escludo *prohibere* per il semplice fatto che la TB ha *pruhipust* che è l'esatto equivalente di *prohibere*.

¹⁴ U. COLI, *Intercessio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. VIII, 1962, 786-790.

¹⁵ COLI, *cit.*, 787.

dell'*i.* abbia conosciuto una progressiva semplificazione e un impoverimento dei contenuti originari è anch'esso fenomeno prevedibile in base alle vicende storiche di questa e di altre analoghe istituzioni; ma questo non dimostra ancora che *intercedere* abbia perso il suo valore tecnico denotante una specifica procedura, per omologarsi a quello dei generici *impedire* e *prohibere*. Ma per affrontare adeguatamente un'analisi terminologica di questo tipo è necessario rifarsi un momento ad alcune peculiarità stilistiche del latino che, proprie del fondo più arcaico della lingua, sono confluite nei vari stili, in particolare quello giuridico, grazie alla loro possibilità di utilizzazione espressiva e retorica.

2.2. Come è noto¹⁶, l'uso formulare di raggruppamenti di parole, in particolare gruppi bimembri sindetici o asindetici, è fortemente tradizionale e si basa sulla capacità di una parola di mettersi in rapporto di senso con altre parole costituendo così appunto una formula o *clichè*. In questo modo i gruppi di parole si caricano di un forte contenuto espressivo dovuto sia al colorito arcaico dei vocaboli e, insieme, alla loro capacità esaustiva di un concetto attraverso la somma, la complementarietà, la specularità o l'opposizione dei termini di cui la formula si compone. In seguito, la lingua giuridica ha sviluppato questa tradizionale capacità espressiva proprio nel senso dell'esaustività concettuale attraverso l'accumulo di *commata* e *cola*: ha cioè combinato una tendenza ritmico-espressiva (soprattutto evidente nella dittologia sinonimica) con l'esigenza legislativa di definire nei minimi aspetti una situazione oggettiva. Ma un'altra tendenza funzionale nella sintassi latina è quella nota come 'legge dei *cola* crescenti'¹⁷, la quale si innesta nella precedente come norma ordinativa di sequenza, sia in senso volumetrico quanto alla forma delle parole, sia in quello dell'importanza del contenuto. Questa struttura formulare, recepita e ottimamente sviluppata ancora una volta dalla *langue* del diritto, si adatta perfettamente alle esigenze espositive del dettato legislativo: l'aggiunta di elementi attua così anche una *amplificatio* concettuale e semantica secondo un'evoluzione di questo tipo:



¹⁶ Per un'estesa trattazione dei fenomeni stilistici relativi all'uso di formule bi- e trimembri si veda J. MAROUZEAU, *Traité de stylistique latine*, Paris 1970 (rist. di Paris 1962⁴).

¹⁷ Nota anche come 'legge di Behaghel'. Sugli espedienti retorici della *langue* letteraria v. l'ottimo H. LAUSBERG, *Elemente der Literarischen Rhetorik*, München 1967. Per un'analisi stilistica applicata all'italico v. i lavori di P. BERRETTONI in *SSL*, 1967-71, in particolare I 'cola crescenti' nelle formule *umbre*, *ibidem*, XI, 1971, 210-222.

¹⁸ Nella logica concettuale classificatoria e nella semantica l'iponimia è una relazione di contenuto implicito, come tra *fiore* e *rosa* o *tulipano*; così tra *habeat* e *posideat*, tra *legere* e *sublegere* (cfr. il classico rapporto fra *genus* e *species*).

Il fenomeno è evidente nel caso della sequenza *simplex ~ compositum* dove funzionano e l'esigenza espressiva e quella esaustiva: la coppia asindetica, di tipo arcaico, modifica il parallelismo caricando semanticamente il secondo elemento che, in questo modo, si pone in relazione iponimica con il primo. Ne risulta una intensificazione concettuale che ha il suo corrispettivo nella sequenza parola breve ~ parola lunga. Nei gruppi trimembri si trascende chiaramente la base sinonimica per sviluppare in modo sempre più analitico l'*amplificatio* informativa.

2.3. Analizzando alcuni esempi di questo tipo tratti dai testi di legge romani:

dedit ~ adsignavit
uti ~ frui
dare ~ reddere
habeat ~ possideat
legere ~ sublegere
ponere ~ statuere
foraverit ~ ruperit
distribuat ~ dividatur
includantur ~ concipiantur

si può vedere come in queste coppie ci sia un termine marcato (*frui, reddere, sublegere, ecc.*) in seconda posizione che, come tale, implica il primo ma non viceversa; è evidente anche l'*amplificatio* semantica che si realizza attraverso l'ordine delle parole. Dove si ha ordine inverso (*foraverit ~ ruperit*) ci sarebbe un'esigenza di *variatio* o di esprimere un senso diverso, ad esempio quello risultativo¹⁹.

Vediamo ora i casi specifici dei *verba impediendi*²⁰:

Lex Latina Tab. Bant., l.19

a) « [sese quae ex h(ace) l(ege) oport]ebit facturum, neque sese aduorsum h(ance) l(egem) facturum scientem d(olo) m(alo), neque sese facturum neque intercesurum, | [quo, quae ex h(ace) l(ege) oportebit, minus fiant. Qu]ei . . . ».

Tab. Heracl., l.163

b) « neue quis intercedito neue quid facito, quo minus | ea rata sint, quoue minus municipis fundanos teneant eis que optemperetur ».

¹⁹ DE MEO, *cit.*, 115.

²⁰ Per la raccolta delle leggi vedi S. RICCOBONO, *Fontes iuris Romani Anteiustiniani*, I² (= *Leges*), Firenze 1941. Sono considerate fonti per l'*intercessio*: *Lex agraria* (*Fontes iuris rom. anteiust.*, *cit.*, n. 8), rr. 35-36; *Lex latina tab. Bantinae* (*Ibid.*, n. 6), rr. 18-19; *Lex osca tab. Bantinae* (*Ibid.*, n. 16), rr. 4-7; *Tabula Heracleensis* (*Ibid.*, n. 13), rr. 162-63; *Lex de Gallia Cisalpina* (*Ibid.*, n. 19), c. XX, rr. 50-52; *Lex Salpensana* (*Ibid.*, n. 23); cc. XXVI-XXVII; *Les Malacitana* (*Ibid.*, n. 24), c. LVIII.

Lex de Gallia Cis., XX, II.51-52

c) « *neue quis mag(istratus) proue mag(istratu), | neue quis pro quo imperio potestateue erit, intercedito nei|ue quid aliud facito, quo minus de ea re ita iudicium detur || iudiceturque* ».

In a) la direzione è quella attesa del climax ascendente, ma direi che qui la sequenza è imposta soprattutto dalla disposizione degli enunciati, essi stessi in *cola* crescenti, con al centro il ' *facere* »:

« *sese quae ex h(ace) l(ege) opertebit facturum* »

« *neque sese advorsum h(ance) l(egem) facturum scientem d(olo) m(alo)* »

« *neque sese facturum neque intercesurum* »

Nella trasposizione italiana l'*amplificatio* verbale e semantica è più immediatamente percepibile:

« che egli *farà* ciò che è necessario in base a questa legge »

« che egli *non farà niente* contro questa legge con frode »

« che egli *non farà niente* (contro) e *non intercederà* »

È evidente l'intento di definire in modo sempre più particolareggiato lo spazio funzionale della norma e le diverse competenze. *Intercedere* è qui chiaramente lo specifico di *facere* o, meglio, è *una* azione marcata nel campo delle varie azioni di impedimento (' *advorsum facere* »).

Nei casi b) e c) la direzione è inversa, ma è evidente la logica sottesa. *Intercedere* è qui il caso specifico e il ' fuoco ' dell'enunciato, l'azione in quanto prassi peculiare; il *facere* (*quominus*) è corollario dell'antecedente, l'insieme di tutti gli altri possibili atti di impedimento che hanno nell'*intercessio* l'esponente più diretto ed efficace: se è proibito *intercedere* lo è, inclusivamente, qualunque altra azione di impedimento. Inoltre, la sintassi e la sequenza sono determinate dalla struttura formulare, che anche l'italiano conosce: si può dire « non fare *questo* nè *nient'altro* di simile », ma non si può dire il contrario. Direi che sia l'analogia dei risultati delle azioni più che quella dei loro significati, a suggerire la sinonimia.

In conclusione, nei testi legislativi non c'è traccia di uso promiscuo dei termini in esame: i termini generici, come *prohibere*, sono usati quando c'è un contesto generico²¹; il termine *intercedere*, quando è solo, individua un contesto preciso di normativa; quando è in unione con gli altri verba impediendi o con *facere* (*quominus*), lo è in senso distintivo (*impediat vel intercedat*)²².

²¹ *Lex Agraria*, 35, 36 « *quominus id impediat uel intercedat* »; *Lex Salpensana*, XXVI, 5: « *recte esse facturum, neque aduersus h(anc) l(egem) remue commu|ne[m] municipum eius municipi facturum scientem d(olo) m(alo), quosque prohi|bere possit prohibitorium* ».

Lex Malacitana, LVIII: « *Ne quis intercedito neue quit aliut facito* ».

²² V. nota 21.

2.4. Quanto alle fonti letterarie²³, tenuto comunque conto del filtro che esse costituiscono, valgono le stesse considerazioni: Varrone, Cicerone, Livio e Gellio parlano dell'*intercessio* in maniera circostanziata e senza ambiguità terminologica²⁴. Quando Cicerone usa *prohibere*, si riferisce a tutti i possibili impedimenti di cui i magistrati hanno facoltà; « *omnes magistratus auspiciū iudiciūque habent, exque is senatus esto; eius decreta rata sunt; ast potestas par maiorū prohibessit, perscripta seruant* ». Quando parla di *intercessio* come procedimento giuridico, specifico, usa senza esitazione *intercedere*. Ricordiamo nelle *Epist. ad familiares* quando enumera le varie proposte di legge, ad ognuna delle quali fa seguire la formula « *I.N.* » (*intercessit nemo*) oppure « *huic s.c. intercessit X* » (VIII. 8. 6-8).

Ma il passo più illuminante è il seguente (*Epist. ad fam.* VIII. 8.6): « ... *neminem eorum, qui potestatem habeant INTERCEDENDI IMPEDIENDI moram afferre oportere ... Qui IMPEDIERIT PROHIBUERIT, eum senatum existimare contra rempublicam fecisse. Si quis huic s.c. INTERCESSERIT, senatui placere auctoritatem perscribi et de ea re p. q. t. ad senatum populumque referri* ». È possibile che nelle due endiadi i termini si corrispondano specularmente:

(A) <i>intercedendi</i>	X	<i>impediendi</i> (B)
(B) <i>impedierit</i>		<i>prohibuerit</i> (B ₁)

e che, quindi, *intercedere* sia intercambiabile con *prohibere* (o *impedire*); ma ritengo che la struttura testuale indichi una differente disposizione referenziale, e precisamente:

(A + B) <i>intercedendi</i>	<i>impediendi</i>
↓	↓
(A) <i>intercesserit</i>	<i>impedierit prohibuerit</i> (B + B ₁)

²³ Riporto qui le fonti letterarie più citate in tutte le trattazioni sull'*intercessio*: Cicerone, *de leg.*, 3. 3. 6 e 10; 3. 4. 11; *ad fam.*, 8. 8. 4-8; *pro Quinctio*, 20. 63-65; *ad Att.*, IV. 17. 8. 8; Livio, 2. 44. 3 e 6; 3. 9. 11; 3. 55. 6; 3. 56. 11-12; 4. 48. 6-16; 5. 29. 8-9; 6. 35. 6-9; 6. 37. 3-4; 6. 38. 5-7; Dionisio, 8. 87. 6; 9. 1. 4-5; 20. 30. 5, *et al.*; Asconio, *in Corn.*, 62-63 KS.; Appiano, *b. c.*, 1. 1. 2; Seneca, *contr.*, 1. 5. 3; Plutarco, *quaest. rom.*, 81; Gellio, 13. 12. 9; 14. 7. 6; Valerio Mass., 6. 1. 7; 7. 7. 6; Zonara, 7. 15. Altre sono citate in questo lavoro, in testo o in nota.

²⁴ La precisione terminologica di Cicerone è peraltro garantita dalla sua competenza giuridica, oltre che dalla rigosità stilistica di oratore e letterato. Le sue scelte lessicali non sono mai casuali, ma rispondono alla costante esigenza di simmetrie formali e paralleli semantici. Nel corso di una proficua conversazione, il Professor B. Santalucia (di cui si veda l'aggiornato *Processo penale, Encicl. del Diritto*, XXXVI, Milano 1987, 318-360) mi ha fatto notare un passo precedente che sembra costituire il *pendant* di quello citato in testo, sia per le scelte linguistiche che per il contenuto legislativo; infatti mentre in *De leg.* III. 3.10 si parla di *iudicatio*, in III. 3.6 si parla di *coercitio*: « *Iusta imperia sunt, isque civis modeste ac sine recusatione parento; magistratus nec oboedientem et noxium civem multa vinculis verberibusve coherceto, ni par maiorū populusve prohibessit, ad quos provocatio esto*. L'uso di *prohibere* in luogo dell'atteso *intercedere* è qui reso necessario dal fatto che il riferimento è non solo alla *par maiorū potestas* ma anche al *populus* (*populusve*), al quale, ovviamente, non compete *intercessio*. Questa è un'ulteriore conferma della funzionalità di *prohibere* (= *impedire*) quale termine generico, non marcato, che può includere *intercedere*, ma non sostituirlo tout court.

dove B si sdoppia, o meglio, si accresce di un sinonimo secondo lo schema dell'endiadi sinonimica più stretta (*concessum* ~ *permissum*, *includantur* ~ *conciantur*, ecc.); per cui B + B₁ attualizza la *potestas impediendi*, A attualizza la *potestas intercedendi*. Che poi, da un punto di vista strettamente giuridico, si possa configurare una contrapposizione tra l'azione di *prohibere* come competenza esclusiva della *maior potestas* (Mommsen), e quella di *intercedere* come competenza della *par maiorve potestas*, non sono in grado di affermare ma è evidente che, sia nelle leggi vere e proprie sia nelle fonti letterarie, *prohibere* (e *impedire*) è il termine di più vasta applicazione in quanto generico e, come tale, può implicare il termine *intercedere* secondo un rapporto di tipo *genus* ~ *species*. Anche la realtà adombrata dai testi suggerisce contesti operativi differenziati.

2.5. Questa lunga digressione era necessaria per dimostrare che non vi sono ragioni né linguistiche, né storiche – dal momento che queste ultime sono per noi il portato dei testi – che permettano di identificare in *pertumum* il significato di *intercedere*. Anche la possibilità che la competenza tribunizia sia in qualche modo inferibile dal fatto che l'*intercessio* è ormai praticata dai soli tribuni della plebe (cfr. § II. 2. 1) è smentita dalle fonti. In primo luogo, le leggi usano esplicitamente il termine *intercedere* contrapposto agli altri termini generici; l'assenza di menzione del *tribunus pl.* in un testo legislativo, prima di significare presenza implicita quale conseguenza di una sia pur consolidata consuetudine (i.e. disuso dell'*i.* presso gli altri magistrati), rifletterà uno stato di diritto, la *competenza allargata* dell'*i.* secondo le regole gerarchiche. Questo è ulteriormente dimostrato dal fatto che una legge ancora all'epoca di Domiziano regolasse l'*i.* dei duoviri, degli edili e dei questori²⁵.

Quanto alle fonti letterarie, oltre all'uso esplicito dei termini *intercedere* e *intercessio*, puntualizzano il riferimento al *tr. pl.* o con l'accostamento diretto al termine tecnico della parola *tribunus* o del nome proprio di un personaggio, di cui è nota la qualifica, o con la menzione del *tribunus pl.* negli enunciati precedenti. Se Cicerone, nelle già citate *Ep. ad fam.*, trova necessario dire « *huic s.c. intercessit C. Caelius, C. Pansa, TRIBUNI PLEBIS* », sia questa formula di rito o necessità di precisione, significa che non c'è automatismo di identificazione.

3. Il punto 2) è assolutamente incompatibile con la natura stessa dell'*i.* Esigere come preliminare all'*intercedere* il raggiungimento dell'accordo con il senato equivale a dire che un atto, che nasce e si giustifica solo come iniziativa personale – finalizzata al bene pubblico –, e che può insorgere solamente a posteriori con motivazioni oggettivamente constatabili, deve essere formalizzata a priori e concertata con dei potenziali avversari politici. Le argomentazioni a favore del riconoscimento in questa norma di una restrizione del diritto di *intercessio* tribunizia si fondano

²⁵ *Lex Salp.* XXVII.

sul dato storico dell'attività legislativa di Silla, notoriamente rivolta alla destituzione delle prerogative popolari. Le fonti accennano a questa politica sillana²⁶, ma non si può oggettivamente ravvisare nelle allusioni di Cicerone e di Livio le prove di una precisa normativa: si parla di una *potestas minuta*, di un *ius legum ferendarum ademptum*, ma si dice anche che Silla (*potestatem*) *auxilii ferendi reliquerit*. È più che legittimo supporre che la *vis minuta* abbia implicato una limitazione dell'*i.*, ma questa potrebbe aver agito nel senso di una serie di divieti contro l'esercizio di quel diritto, ad esempio in occasione di particolari comizi. È in questo senso, infatti, che agisce la *Lex Clodia* del 58 a.C. la quale, nel racconto delle fonti, viene considerata il contraltare della *Lex Aelia et Fufia* del 154 a.C. La *Lex Clodia* stabiliva che non venisse esercitato il '*ius intercessionis cum lex feratur*' (Cic. *Prov. cons.* 19. 46) e in questo senso era perfettamente in linea con la sua antecedente (*Aelia Fufia*), la quale forniva a tutti i magistrati un valido mezzo di contrasto alla forza dei tribuni (su ciò più avanti). Questi provvedimenti, ben documentati, rispondono più credibilmente anche al senso tutto romano della forma dei propri istituti, sia pur svuotati di contenuto, della *imago sine re* che celebra i suoi riti al di là della realtà che muta. Della presunta limitazione dell'*i.* da parte di Silla non vi è comunque traccia nelle fonti; se l'ex silentio non è prova, lo diventa quando trova giustificazione nelle testimonianze più attendibili, come i due passi di Cicerone che, ritengo, si integrano reciprocamente:

De leg., 3.22 (a)

«*Vehementer Sullam probo qui tribunis plebis sua lege iniuriae faciendae potestatem ademerit, auxilii ferendi reliquerit*»²⁷.

²⁶ Cic. *De legib.* III. 22; Livio, *Periochae*, LXXXIX; Appiano, *De b.c.*, I, 100.

²⁷ Sappiamo che negli anni 82/81 vennero emanate leggi sul tribunato; una di queste, secondo le fonti e secondo molti commentatori, avrebbe limitato il diritto di *i.* lasciando ai tribuni soltanto la *auxilii latio*, intendendo con questo istituto la facoltà del tribuno di soccorrere il singolo contro i provvedimenti del governo; lo stesso termine è usato da Cicerone in questo passo. Ma l'*auxilii latio* non è altra cosa dall'*i.*: essa è la base ideologica che si esprime attraverso un'istituzione giuridica quale appunto l'*i.* Non c'è differenza fra *i. ad singulorum auxilium* e *i. ad populi auxilium*, in quanto ambedue si fondano sull'intento di fraporsi fra lo stato e il cittadino, sia esso singolo o inteso come comunità; la diversità risiede nelle modalità procedurali e nelle circostanze di intervento. Si potrebbe obiettare che il distinguo è operato dallo stesso Cicerone il quale, invece di *auxilium ferre* avrebbe potuto usare il termine *intercedere*, se questi fossero stati la stessa cosa. Ma a ben vedere, Cicerone è qui volutamente rivolto alla perifrasi concettuale e non ai termini tecnici: *iniuriae faciendae potestatem vs auxilii ferendi potestatem* è la contrapposizione fra i due aspetti della *vis tribunicia* cioè l'iniziativa politica dei tribuni attraverso l'attività conciliare e le *rogationes* da una parte, e l'esercizio cassatorio e di difesa del bene pubblico dall'altra. Che Silla avesse imposto una preliminare *auctoritas senatoria* alla votazione delle *rogationes tribuniciae* pare del resto documentato dalla *Lex Antonia de Termessibus* del 71 a.C. che reca nella *praescriptio* la formula «*de s(enatus) s(ententia)*». Che poi Cicerone, con «*iniuriae faciendae potestatem* intenda il potere legislativo è confermato da Livio, *Perioch.*, LXXXIX: «*Sulla dictator factus... tribunorum plebis potestatem minuit et omne ius legum ferendarum ademit*».

Pro Sest., 15.33 (b)

« *Lata lex est [Clodia] ne auspicia valerent, ne quis obnuntiaret, ne quis legi intercederet, ut omnibus fastis diebus legem ferri liceret, ut lex Aelia, lex Fufia ne valerent; qua una rogatione quis est qui non intellegat rempublicam esse deletam* »²⁸.

L'opposto atteggiamento di Cicerone nei confronti dei due provvedimenti non può che significare che il primo non aveva intaccato affatto la sostanza istituzionale della *vis tribunicia*, cioè il diritto di *i.*, mentre lo aveva fatto il secondo e, a quel che sappiamo, definitivamente. Se ne inferisce inoltre che fra i due provvedimenti (ca. 80/82 a.C. - 58 a.C.) non sia intercorso nulla di tanto significativo da essere annoverato. Se si accetta per la TB la datazione alta proposta recentemente²⁹, cioè prima della guerra sociale (e prima di Silla), un simile provvedimento destitutorio dell'autonomia formale dei tribuni avrebbe reso superfluo l'entusiastico commento di Cicerone sull'operato di Silla. Se la TB si situa in epoca posteriore (tra l'80 e il 58), avremmo dovuto trovare cenno della legge nel passo (b) di Cicerone.

Ma la prova più chiara che fra le due leggi non intercorsero modificazioni significative è costituita dal passo di Cicerone relativo alle nefandezze del tribuno Vatino:

in Vat., IX. 23

« *Simulque mihi respondeto tu, qui nos, qui de communi salute consentimus, tyrannos vocas, fuerisne non tribunus pl., sed intolerandus ex caeno nescio qui atque ex tenebris tyrannus, qui primum eam rem publicam, quae auspiciis inventis constituta est, isdem auspiciis sublatis conarere pervetere, deinde sanctissimas leges, Aeliam et Fufiam dico, quae in Gracchorum ferocitate et in audacia Saturnini et in colluvione Drusi et in contentione Sulpici et in cruore Cinnae, etiam inter Sullana arma vixerunt, solus conculcaris ac pro nihilo putaris, qui consulem morti obieceris, inclusum obsederis, extrahere ex suis tectis conatus sis* »³⁰.

4. Il punto 3) è, ritengo, quello più cogente contro un'ipotesi di *i. ioc comono . . . pertumum, comono pertemest* sono espressioni che, non solo non configurano un'operazione di *i.*, ma sono addirittura incompatibili con essa. Come testimoniano

²⁸ « . . . Fu emanata una legge [Clodia] in base alla quale 'gli auspici non avrebbero più avuto alcun valore, nessuno avrebbe più potuto fare *o.*, nessuno fare *i.* alle leggi, si sarebbe potuto legiferare in qualunque giorno fasto, la legge Aelia e Fufia non avrebbe più avuto valore'. Chi non comprenderebbe che con quest'unica legge l'intera repubblica era stata distrutta? ».

²⁹ M. TORELLI, *Una nuova epigrafe di Bantia e la cronologia dello statuto municipale bantino*, *Athenaeum*, LXI, 1-2, 1983, 252-257.

³⁰ « Nello stesso tempo rispondimi, tu che chiami noi tiranni, noi che siamo uniti per il bene pubblico, tu non eri un tribuno ma un insopportabile tiranno uscito da non so quale fango e oscurità, che per primo, distrutti quegli stessi auspici coi quali era stato costruito hai tentato di sovvertire lo stato; inoltre tu hai calpestato e disprezzato quelle santissime leggi — parlo delle leggi Aelia e Fufia — che sono sopravvissute in mezzo alle ferocie dell'età graccana, alla tracotanza di Saturnino, al caos di Druso, alla lotta di Sulpicio, alla violenza di Cinna e perfino alla guerra di Silla, tu hai esposto un console alla morte, lo hai assediato dopo averlo imprigionato e hai tentato di strapparlo dalla sua stessa casa . . . ».

abbondantemente le fonti, l'*i.* ha come compito istituzionale quello di impedire che decisioni, leggi, proposte, elezioni ritenute dannose per il bene del popolo o dello stato, vengano ratificate in comizio attraverso la votazione popolare. Per fare questo è indispensabile che tali proposte, insieme alle argomentazioni pro e contro, vengano ascoltate *nel corso del comizio*; solo in questo modo il *tr. pl.* può esprimere un parere sulla loro opportunità³¹. Il termine stesso di *intercedere* significa ' porsi in mezzo ', ovviamente, fra le decisioni dei magistrati e il popolo, e si può ben comprendere come in antico dovesse essere proprio la persona fisica del tribuno ad arginare la forza dei magistrati antagonisti durante le loro rogazioni; col tempo questa azione materiale dovette essere sostituita da un *iussum* verbale o da un gesto simbolico³¹. In nessun caso però viene meno una condizione inalienabile dell'*intercessio*, cioè la *presenza* fisica nella sede del dibattito e l'intervento *nel corso* delle rogazioni, per la precisione: per i comizi legislativi, dopo la discussione sulla legge e prima della votazione popolare; per le deliberazioni del senato, al momento della *relatio* del console o del pretore o anche dopo³². Le fonti sono chiare: sulla presenza, Gellio, XIII. 12. 9

« ... quod tribuni plebis antiquitus creati videntur non iuri dicundo nec causis querelisque de absentibus noscendis, sed intercessionibus faciendis quibus usus praesens fuisset, ut iniuria quae coram fieret arceretur; ac propterea ius abnoctandi ademptum, quoniam, ut vim fieri vetarent, adsi-
duitate eorum et praesentium oculis opus erat »^{32 b1a}.

Sul momento dell'*i.*, Livio, XXXV. 21. 6

« cum ita traditum esset, ne quis prius intercederet legi, quam privatis suadendi dissuadendique legem potestas facta esset, eoque persaepe evenisset, ut et qui non professi esset se intercessuros, animadversis vitiis legis ex oratione dissuadentium intercederent et, qui ad intercedendum venissent, desisterent victi auctoritatibus suadentium legem »³³.

Queste le testimonianze più esplicite e dettagliate, ma tutti i passi di Cicerone che trattano l'*i.* confermano queste regole, e così gli altri autori latini e greci. La conclusione evidente è che l'*i.*, in conformità con la sua natura e a garanzia della sua piena efficacia, non poteva essere espressa *prima* dell'inizio dell'assemblea quindi, non poteva in alcun modo impedire lo svolgimento dell'assemblea stessa. Ma *ioc*

³¹ COLI, *o.c.*, p. 788.

³² COLI, *o.c.*, p. 789-790.

^{32 b1a} « ... poiché sembra che i tribuni della plebe siano stati creati fin dall'antichità non per amministrare la giustizia né per conoscere le ragioni e le lamentele degli assenti, ma per fare le intercessioni di cui ci fosse immediata necessità al fine di impedire che si compisse apertamente un'ingiustizia; ed è per questo che è stato loro negato il diritto di assentarsi di notte, perché la loro presenza assidua e vigile era necessaria per ostacolare la violenza ».

³³ « ... poiché così è tradizione: che nessuno facesse *i.* ad una legge prima che fosse stata data ai cittadini l'opportunità di argomentare pro o contro la legge; poiché spesso accadeva che quelli che non avevano dichiarato la loro intenzione di fare *i.*, colti i difetti della legge attraverso i discorsi degli avversari, facessero *i.*, e invece quelli che erano venuti per fare *i.* desistessero, persuasi dai fautori di quella legge.

comono pertumum significa inequivocabilmente che l'impedimento viene effettuato *prima* che il comizio abbia inizio; la frase successiva *piei exac comono pertemest* conferma che l'oggetto dell'impedimento sono i comizi e che l'effetto del *pertumum* è l'annullamento della convocazione stessa dei comizi: *comono ni hipid*.

Ma non c'è fonte sull'*i.* che le attribuisca tali prerogative: tutte le *i.* sono rivolte contro o a favore di qualcuno o di qualcosa proprio perché il principio che le governa e che ne è la base naturale è quello dell'opposizione materiale che impedisce all'iniziativa altrui di arrivare a compimento.

5. Il punto 4) non è che il complemento di quanto ora detto. « *piei ex(ac) comono pertemest izic eizeic zicel[ei] comono ni hipid* » = « a chi i comizi così impedirà, costui in quel giorno non terrà i comizi » ribadisce che l'effetto del *pertumum* riguarda la globalità dei comizi e non le singole *rogationes*; inoltre, la frase contiene una ulteriore informazione: *eizeic zicel[ei]* = 'in quel giorno'. Questo significa che il comizio previsto per quel determinato giorno viene prorogato in data da stabilire, procedimento usuale e perfettamente comprensibile quando si rivolge ad un fatto inteso nella sua globalità, e non ad alcuni aspetti o fasi di questo. È possibile che un atto di *i.* del magistrato nel corso del comizio pro o contro una proposta presentata, determini come conseguenza che il comizio non si tenga per il giorno per cui era stato stabilito? Sarebbe contrario ad ogni logica istituzionale oltre che alla pratica dei fatti, come ci confermano ancora una volta le fonti:

Livio, VI. XXXVIII. 5-8

« *Cum dictator, stipatus agmine patriciorum, plenus irae minarumque consedisset atque ageretur res solito primum certamine inter se tribunorum plebi ferentium legem intercedentiumque et, quanto iure potentior intercessio erat, tantum vinceretur favore legum ipsarum latorumque et "uti rogas" primae tribus dicerent, tum Camillus "Quando quidem" inquit, "Quirites, iam vos tribunicia libido, non potestas regit, et intercessionem secessionem quondam plebis partam vobis eadem vi facitis irritam qua peperistis, non rei publicae magis universae quam vestra causa dictator intercessioni adero eversumque vestrum auxilium imperio tutabor. Itaque si C. Licinius et L. Sextius intercessioni collegarum cedunt, nihil patricium magistratum inseram concilio plebis; si adversus intercessionem tamquam captae civitati leges imponere tendent, vim tribuniciam a se ipsa dissolvi non patiar."* »

Adversus ea cum contemptim tribuni plebis rem nihilo segnius peragerent, tum percitus ira Camillus lictores qui de medio plebem emoverent misit et addidit minas... »³⁴.

³⁴ « Accompagnato da una schiera di patrizi, sedutosi pieno di ira e minacciando, le operazioni iniziarono come al solito prima con la gara fra i tribuni relatori della legge e quelli che facevano *i.*, e quanto più forte a buon diritto era l'*i.*, tanto più era sopraffatta dal consenso dei cittadini a quelle leggi e ai loro relatori; e mentre le prime tribù gridavano "come tu chiedi", Camillo esclamò "Quiriti, dal momento che ormai vi governa non l'autorità ma la smania dei tribuni, e state annullando l'istituto dell'*i.*, creato per voi da quell'antica secessione della plebe, con quella stessa violenza con la quale la conquistaste, per la vostra causa non meno che per l'intero stato, come dittatore farò *i.* e tutelerò con la mia autorità la vostra difesa, che voi stessi avete annullato. Perciò, se C. Licinio e L. Sestio cedono all'*i.* dei colleghi, in nessun modo inserirò

Livio, III. 10. 1-4

«*Lucretius cum ingenti praeda, maiore multo gloria rediit. Et auget gloriam adveniens exposita omni in campo Martio praeda, ut suum quisque per triduum cognitum abduceret. Reliqua vendita, quibus domini non exsistere. Debeatur omnium consensu consuli triumphus, sed dilata res est tribuno de lege agente; id antiquius consuli fuit. Iactata per aliquot dies cum in senatu res, tum apud populum est. Cessit ad ultimum maiestati consulis tribunus et destitit*»³⁵.

Livio, XXVII. 6. 1-5

«*Dictator postquam Roman venit, C. Sempronium Blaesum legatum, quem ad Capuam habuerat, in Etruriam provinciam ad exercitum misit in locum C. Calpurni praetoris, quem, ut Capuae exercituique suo praeesset, litteris excivit. Ipse comitia in quem diem primum potuit edixit; quae certamine inter tribunos dictatoremque iniecto perfici non potuerunt. Galeria iuniorum, quae sorte praerogativa erat, Q. Fulvium et Q. Fabium consules dixerat, eodemque iure vocatae inclinassent, ni se tribuni plebis C. et L. Arrenii interposuissent, qui neque magistratum continuari satis civile esse aiebant, et multo foedioris exempli eum ipsum creari qui comitia haberet*»³⁶.

Livio, XXVII. 6. 9-11

«*His orationibus cum diu certatum esset, postremo ita inter dictatorem ac tribunos convenit ut eo quod censuisset senatus staretur. Patribus id tempus rei publicae visum est ut per veteres et expertos bellique peritos imperatores res publica gereretur; itaque moram fieri comitiis non placere. Concedentibus tribunis comitia habita; declarati consules Q. Fabius Maximus quintum, Q. Fulvius Flaccus quartum. Praetores inde creati L. Veturius Philo, T. Quinctius Crispinus . . .*»³⁷.

un magistrato patrizio nel concilio della plebe; ma se, nonostante l'*i*, essi tentano di imporre le leggi come ad una città sottomessa, non tollererò che la forza del tribuno si cancelli da se stessa". Siccome i tribuni continuarono a comportarsi in disprezzo a questi avvertimenti, infuriato Camillo mandò i littori per far allontanare la plebe . . . ».

³⁵ «*Lucrezio ritornò con un grosso bottino e con una gloria ancora più grande. E accrebbe questa gloria esponendo al suo arrivo tutte le spoglie nel Campo Marzio, cosicché ciascuno per tre giorni ebbe la possibilità di riportarsi a casa quello che riconosceva come suo. Furono messe in vendita tutte le altre cose di cui non si trovò il proprietario. Al console spettava il trionfo con consenso unanime, ma la cosa fu rinviata perché il tribuno doveva presentare una legge e questo per il console era ben più importante. Il provvedimento fu discusso per alcuni giorni sia in senato che davanti al popolo. Alla fine il tribuno cedette all'autorità del console e desistette dal suo programma*».

³⁶ «*Dopo la venuta a Roma, il dittatore mandò il suo luogotenente G. Sempronio Bleso, che aveva avuto a Capua, con l'esercito nella provincia d'Etruria, al posto del pretore C. Calpurnio, che aveva sollecitato con delle lettere a prendere il comando del suo esercito a Capua. Lui stesso indisse i comizi per le elezioni dei consoli per il primo giorno disponibile; ma a causa della disputa tra i tribuni e il dittatore, non poterono concludersi. Infatti la Galeria, la centuria dei più giovani, che era stata sorteggiata per votare per prima, votò per Q. Fulvio e Q. Fabio, e le centurie, chiamate secondo la stessa regola, avrebbero preso uguale direzione se non fossero intervenuti i tribuni C. e L. Arrenio, i quali continuavano a dire che non era conveniente per la città che si prolungasse una carica, ma che era ancor più di cattivo esempio che venisse eletto colui che aveva indetto i comizi. Pertanto, se il dittatore avesse accettato il suo stesso nome, essi avrebbero fatto *i*.*».

³⁷ «*Dopo una lunga contestazione fatta con simili discorsi alla fine si venne ad un accordo tra il dittatore e i tribuni: essi dovevano attenersi alla decisione del senato. Ai senatori sem-*

Livio, IV. 48. 10-16

«... negotium datur ut quos quisque posset ex collegio tribunorum ad intercessionem perlicerent. Misso senatu prensantur ad principibus tribuni. Suadendo monendo pollicendoque, gratum id singulis privatim, gratum universo senatui fore, sex ad intercessionem comparavere. Posteroque die cum ex composito relatum ad senatum esset de seditione quam Maecilius Metiliusque largitione pessimi exempli concirent, eae orationes a primoribus patrum habitae sunt ut pro se quisque iam nec consilium sibi suppetere diceret nec se ullam opem cernere aliam usquam praeterquam in tribunicio auxilio; in eius potestatis fidem circumventam rem publicam, tamquam privatum inopem, confugere; praeclarum ipsis potestatique esse non ad vexandum senatum discordiamque ordinum movendam plus in tribunatu virium esse quam ad resistendum improbis collegis. Fremitus deinde universi senatus ortus, cum ex omnibus partibus curiae tribuni appellarentur. Tum silentio facto ii qui praeparati erant gratia principum, quam rogationem a collegis promulgatam senatus censeat dissolvendae rei publicae esse, ei se intercessuros ostendunt. Gratiae intercessoribus ab senatu octae »³⁸.

Cicerone, *Pro Sest.*, XXXIV. 74

«Cottae sententia dixit sese otii mei causa, ut omni populari concitatione defungerer, censere, ut ad senatus auctoritatem populi quoque Romani beneficium erga me adiungeretur. Cum omnes certatim aliusque alio gravius atque ornatius de mea salute dixisset fieretque sine ulla varietate discussio, surrexit, ut scitis, Atilius hic Gavianus; nec ausus est, cum esse temptus, intercedere; noctem sibi ad deliberandum postulavit. Clamor senatus, querellae, preces, socer ad pedes abiectus. Ille se adfirmare postero die moram nullam esse facturum. Creditum est; discessum est. Illi interea deliberatori merces longa interposita nocte duplicata est. Consecuti dies pauci omnino Ianuario mense, per quos senatum haberi liceret; sed tamen actum nihil nisi de me »³⁹.

brava opportuno ormai che la gestione del governo passasse nelle mani dei generali veterani ed esperti e pratici di guerra; perciò non gradivano questo ritardo dei comizi. Per concessione dei tribuni si tennero allora i comizi: furono eletti consoli Q. Fabio Massimo alla quinta votazione, Q. Fulvio Flacco alla quarta. Poi furono eletti pretori L. Veturio Filone, T. Quinzio Crispino, C. Ostilio Tubulo, C. Aurunculeio ».

³⁸ « [Avendo espresso tutti la loro approvazione e prima di tutti Q. Servilio Prisco, il quale esaltava il giovane perché non aveva degenerato rispetto alla stirpe Claudia] ci si adoperò perché convincessero quanti più possibile del collegio dei tribuni a fare *i*. Sciolto il Senato i capi cominciarono a sollecitare i tribuni; con la persuasione, le ammonizioni e le promesse che questo sarebbe stato gradito oltre che ai privati anche al Senato tutto, persuasero sei tribuni a fare *i*. Il giorno seguente, dopo che fu riferito al Senato, secondo gli accordi, in merito alla sedizione che Mecilio e Metilio avevano provocato con elargizioni della peggior specie, i senatori più insigni pronunciarono dei discorsi in cui affermavano di non sapere cosa fare e di non vedere altra forza al di fuori del sostegno del tribunato, che nella fiducia della sua autorità si rifugiava lo Stato insidiato, come farebbe un cittadino senza risorse; e che era cosa nobile per loro stessi e per la loro carica che il tribunato, per resistere ai colleghi indegni, possedesse una forza non minore di quella che avevano per infastidire il Senato e fomentare la discordia sociale. Ottenuto il silenzio, coloro che erano stati comprati dai capi senatori, dichiararono di essere pronti all'*i*. contro la proposta pubblicata dai colleghi e ritenuta dal Senato sovversiva dello Stato. Il Senato ringraziò coloro che avevano espresso l'intenzione di fare *i*. I latori della legge convenuti in assemblea, si scagliarono contro i colleghi chiamandoli traditori degli interessi della plebe e servi dei consolari, ma desistettero dal loro proposito ».

³⁹ « Ma, chiamato a parlare dopo di lui C. Pompeo, dopo aver approvato e lodato l'intervento di Cotta, disse che per la sua tranquillità e per liberarmi da ogni risentimento popolare,

Cicerone, *Ep. ad Fam.*, X. 12

« *Eo autem die magna mihi pro tua dignitate contentio cum Servilio; qui cum gratia effecisset, ut sua sententia prima pronuntiaretur, frequens eum senatus reliquit et in alia omnia discessit; meaeque sententiae, quae secunda pronuntiata erat, cum frequenter assentiretur senatus, rogatu Servili P. Titius intercessit. Res in posterum dilata* »⁴⁰.

L'*i.* dunque, in senato come in comizio, *moram facit*, prolunga il dibattito, è ostruzionismo, quando è necessario; è tutto ciò che può far cadere un provvedimento malvisto. Infatti, l'assemblea o la seduta in senato non si concludono finché non sono state esaurite tutte le possibilità di convincimento reciproco delle parti o finché l'*intercessor* non desista dalla sua posizione, condizione ineliminabile perché un provvedimento sia ratificato.

6. Mi sembra che i punti toccati siano sufficienti a far almeno dubitare che ci si trovi di fronte ad una regolamentazione dell'*intercessio*. Fin qui la *pars destruens*. Resta da vedere se sia possibile definire in positivo il contenuto della norma, sfruttando le stesse evidenze poste in II. 2.

7. Il punto di partenza è la realtà istituzionale romana così come ci è testimoniata ancora una volta dalle fonti. Sappiamo che le due più importanti procedure fondate sulla volontà di impedimento legale di un atto politico erano l'*intercessio* e l'*obnuntiatio*. Quest'ultima era pratica antichissima e di pura matrice religiosa⁴¹,

riteneva opportuno che alla decisione del Senato si aggiungesse il voto favorevole del popolo romano. Poiché tutti parlavano, gareggiando in gravità e in eloquenza, della mia sorte, e si stava arrivando alla votazione, si alzò come sapete, questo Atilio Gaviano; costui non osò fare *i.*, benché comprato: chiese una notte per riflettere. Tumulto del Senato, lamentele, preghiere, il suocero addirittura ai suoi piedi. Egli dichiarò che il giorno successivo non avrebbe creato alcun ritardo. Fu creduto; l'assemblea fu sciolta. Ma nel frattempo l'intervento di una lunga notte fece raddoppiare il prezzo a quel "pensatore". Mancavano pochi giorni del mese di gennaio nei quali si potesse riunire il Senato; tuttavia non si discusse d'altro che della mia questione ».

⁴⁰ « Tuttavia quel giorno ebbi una grossa disputa in difesa del tuo onore con Servilio il quale, pur essendo riuscito con la sua influenza a far leggere per primo il suo intervento, vide molti senatori voltargli le spalle e votare tutt'altra cosa. Al mio intervento letto subito dopo, benché approvato da molti senatori, fece *i.* P. Titio su istanza di Servilio. Così la discussione fu aggiornata al giorno dopo. Servilio venne preparato alla lotta, lui sgradito anche a Giove nel cui tempio si svolgeva il dibattito. Con quanta forza io lo abbia messo a terra Titio e la sua *i.*, preferisco che tu lo sappia dalle notizie degli altri; questo solo sappi da me: mai il Senato più di allora è stato serio, determinato, amichevole nel lodarti ».

⁴¹ « *Proprie obnuntiare dicuntur augures, qui aliquid mali omnis scaevumque viderint* » Donato, *Ter. Adel.*, 547); per l'or. magistratuale, Festo, 333 (M): « *Spectio in auguralibus ponitur pro aspersione et nuntiatio, quia omne ius sacrorum habent auguribus. Spectio dumtaxat quorum consilio rem gerent magistratus, ut possent impedire nuntiando quae, cum vidissent privatis spectio sine nuntiatione data est, ut ipsi auspicio rem gerent, non ut alios impedirent nuntiando* ». ! passo, così corretto, è confermato da Cic., *Phil.*, II.32.81: « *Nos enim (augures) nuntiationem solum habemus, consules et reliqui magistratus etiam speculationem* ».

basata sull'esigenza di conformarsi alla volontà divina per ogni atto privato o pubblico; nel caso specifico, di evitare che una iniziativa di qualche importanza avesse svolgimento in un giorno viziato da auspici infausti. Nella sfera pubblica ben presto l'*o.* conobbe una più rigida regolamentazione, che ne alterò, fino ad annullarla, la motivazione religiosa originaria, sostituendola con quella dell'interesse dello stato. In particolare, il *ius obnuntiandi comitiis et conciliis* aveva come finalità quella di impedire quelle azioni politiche che implicavano l'*agere cum populo aut cum plebe* cioè l'emanazione di leggi, l'elezione dei magistrati, i *iudicia populi*, ecc., con la motivazione di auspici infausti apparsi nel giorno indetto per tali operazioni.

Si può immaginare come questo istituto sia divenuto ben presto uno strumento politico di enorme efficacia nelle mani dei magistrati, per i quali diventò sufficiente, quale motivazione della propria *o.*, *dichiarare* di aver osservato auspici infausti.

L'*o.*, dunque, fu istituita dai magistrati *prohibendi causa*, cioè per impedire le azioni degli altri magistrati, le quali, altrimenti, si sarebbero svolte *inauspicato* cioè 'con vizio'. Col tempo, per evitare che l'annullamento della convocazione, con il conseguente scioglimento di un'assemblea già riunita, suscitasse lo scontento del popolo – di fatto, per rendere libero un giorno comiziale precedentemente occupato dall'avversario o, semplicemente, per impedire che avesse corso ciò che in quel comizio sarebbe stato deliberato, senza rischiare incidenti – si affermò la consuetudine di *o. per edictum*: il magistrato che voleva fare impedimento annunciava che *eo die* (i.e. il giorno del comizio) intendeva *servare de caelo*. A questo annuncio il magistrato indicente differiva spontaneamente i comizi ad altro giorno.

Il racconto delle fonti, in primo luogo quello di Cicerone, ci fa individuare tre momenti significativi nella storia del *ius o.* e cioè: a) la fase più antica che va dal V secolo al 154⁴² cioè alla Lex Aelia et Fufia; b) la fase intermedia, che va dal 154 al 58, cioè alla Lex Clodia; c) l'ultima, dal 58 in poi⁴³. I.M.J. Valeton, che ha studiato a fondo tutta la problematica augurale e, quindi, il settore dell'auspicio relativo alla vita pubblica dei romani (*ius obnuntiandi comitiis et conciliis*)⁴⁴, ricostruisce attraverso le fonti le forme di questo diritto e le sue successive modificazioni, che riassumo in questo schema:

⁴² La data approssimativa è indicata dallo stesso Cicerone, *Pis.*, V.10: «*centum prope annos legem Aeliam et Fufiam tenueramus* [quando fu abrogata dalla lex Clodia]»; il 154 è stato desunto da C.K.L. LANGE, *De legibus Aelia et Fufia commentatio*, Gissae 1861, in base a un passo liviano (*Perioch.* XLVII) relativo all'anno 153: «*consules magistratum inire coeperint kalendis Ianuariis*», da attribuire, secondo lo studioso, ad una disposizione della Lex A.F. Sulle due leggi v. anche W.F. Mc DONALD, *Clodius and the Lex Aelia Fufia*, *JRS*, XIX, 1929, 164-179 e bibliografia relativa.

⁴³ Non sono note altre leggi sull'*o.* e, comunque, la Clodia restò in vigore per tutta l'età ciceroniana.

⁴⁴ *De modis auspicandi Romanorum*, *Mnemosyne*, XVII, 1889, 418-452; XVIII, 1890, 208-263, 406-456; *De iure obnuntiandi comitiis et conciliis*, *ibidem*, XIX, 1891, 75-113, 229-270.

FASE A. Il console che indice i comizi per proporre una legge o per eleggere magistrati, i *duoviri perduellionis* e il *quaestor parricidii* che debbono esercitare il *iudicium populi*, possono, unitamente alla convocazione dei comizi, *vietare* che il collega o gli altri magistrati patrizi minori e gli edili della plebe prendano gli auspici (*servare de caelo*) nel giorno in cui si terranno i comizi sumenzionati. Il pretore può fare lo stesso nei confronti degli stessi magistrati eccettuato il console. Il tribuno della plebe può fare lo stesso verso tutti i magistrati patrizi ad eccezione del dittatore, e verso quelli plebei minori, dal momento che la *vis tribunicia* è superiore a queste, quindi il *ius o.* è limitato dal *ius vetandi* della *maior potestas* e della *vis tribunicia*. Cfr. Gellio, *Noct. Att.*, XII. XV. 1-6 e XVI. 1-3

«*Verba ex libro Messalae auguris, quibus docet qui sint minores magistratus, et consulem praetoremque conlegas esse; et quaedam alia de auspiciis.*

In edicto consulum, quo edicunt quis dies comitiis centuriatis futurus sit, scribitur ex vetere forma perpetua: "Ne quis magistratus minor de caelo servasse velit". Quaeri igitur solet qui sint magistratus minores. Super hac re meis verbis nil opus fuit, quoniam liber M. Messalae auguris De Auspiciis primus, cum hoc scriberemus, forte adfuit. Propterea ex eo libro verba ipsius Messalae subscripsimus: "Patriciorum auspicia in duas sunt divisa potestates. Maxima sunt consulum, praetorum, censorum. Neque tamen eorum omnium inter se eadem aut eiusdem potestatis, ideo quod conlegae non sunt censes consulum aut praetorum, praetores consulum sunt. Ideo neque consules aut praetores censoribus neque censes consulibus aut praetoribus turbant aut retinent auspicia; at censes inter se, rursus praetores consulesque inter se, et vitiant et obtinent. Praetor, etsi conlega consulis est, neque praetorem neque consulem iure rogare potest, ut quidem nos a superioribus accepimus aut ante haec tempora servatum est et ut in Commentario tertio decimo C. Tuditani patet, quia imperium minus praetor, maius habet consul, et a minore imperio maius aut maior a minore conlega rogari iure non potest. Nos his temporibus, praetore praetores creante, veterum auctoritatem sumus secuti neque his comitiis in auspicio fuimus. Censes aequae non eodem rogantur auspicio atque consules et praetores. Reliquorum magistratum minora sunt auspicia. Ideo illi 'minores', hi 'maiores' magistratus appellantur. Minoribus creatis magistratibus, tributis comitiis magistratus, sed iustus curiata datur lege; maiores centuriatis comitiis fiunt".

Ex his omnibus verbis Messalae manifestum fit, et qui sint magistratus minores et quamobrem "minores" appellantur. Sed et conlegam esse praetorem consuli docet, quod eodem auspicio creantur. Maiora autem dicuntur auspicia habere, quia eorum auspicia magis rata sunt quam aliorum»⁴⁵.

⁴⁵ «Nell'editto dei consoli con il quale essi stabiliscono il giorno dei comizi centuriati, è scritto secondo l'antica formula: "che nessun magistrato minore sostenga di aver osservato gli auspici". Di conseguenza si è soliti chiedersi chi siano i magistrati minori. Su questo argomento non è necessaria la mia spiegazione dal momento che ho qui il primo libro 'De auspiciis' dell'augure Messala, mentre scrivo: "gli auspici dei patrizi si dividono in due classi: gli *auspicia maxima* sono dei consoli, dei pretori e dei censori. Tuttavia questi auspici non sono tutti dotati della stessa forza per il fatto che i censori non sono pari ai consoli o ai pretori. Perciò i consoli e i pretori non possono turbare o impedire gli auspici dei censori, né i censori ai pretori o ai consoli. Ma i censori tra loro e così i pretori e i consoli tra loro possono viziare o impedire gli auspici. Il pretore, sebbene collega del console non ha il diritto di proporre l'elezione di un pretore o di un console, come del resto sappiamo dai nostri antenati e come si è sempre fatto prima d'ora e come appare nel XIII Commentario di G. Tuditano, poiché il pretore ha l'*imperium minus*, il console l'*imperium maius* e un magistrato con l'*imperium maius* non può con diritto

« *Idem Messala in eodem libro de minoribus magistratibus ita scripsit: " Consul ab omnibus magistratibus et comitiatum et contionem avocare potest. Praetor et comitiatum et contionem usquequaque avocare potest, nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum nec contionem avocare possunt. Ea re, qui eorum primus vocat ad comitiatum, is recte agit, quia bifariam cum populo agi non potest nec avocare alius alii potest. Set, si contionem habere volunt uti ne cum populo agant, quamvis multi magistratus simul contionem habere possunt". Ex his verbis Messalae manifestum est, aliud esse " cum populo agere", aliud " contionem habere". Nam " cum populo agere" est rogare quid populum, quod suffragiis suis aut iubeat aut vetet; " contionem" autem " habere" est verba facere ad populum sine ulla rogatione »⁴⁶.*

Questo antico diritto faceva sì che l'iniziativa dei magistrati più alti in fatto di leggi non avesse praticamente limiti.

FASE B. La *Lex Aelia et Fufia* toglie questo diritto di vietare l'osservazione degli auspici in occasione dei comizi legislativi (ma non di quelli elettorali), cioè rende cogente in questi casi l'*obnuntiatio* di ogni magistrato nei confronti di qualunque altro. Questo provvedimento contribuì a porre un freno agli arbitrii politici, soprattutto alla forza dei tribuni della plebe i quali, prima di questa legge, per antico diritto potevano essere fermati solo da chi, come loro, poteva esercitare il diritto di *intercessio*. Cfr. Cicerone, *De leg.*, III. 12. 27:

« *deinceps omnibus magistratibus auspicia... dantur... ut multos inutile comitatus probabiles impedirent morae...* ».

Con questa legge inoltre, venivano tutelate le azioni di quei magistrati minori che, diversamente, avrebbero visto tutti i tempi comiziali occupati dalle azioni dei magistrati maggiori e dei tribuni.

essere eletto da uno con *imperium minus* e viceversa. Ora, quando il pretore elegge i pretori, noi seguiamo la tradizione e in occasione di questi comizi non abbiamo mai osservato gli auspici. Allo stesso modo i censori non vengono eletti con gli stessi auspici dei consoli e dei pretori. Gli altri magistrati hanno gli auspici minori. Perciò questi sono detti 'minori' quelli 'maggiori'. Quando si eleggono i magistrati minori, la magistratura viene loro conferita attraverso i comizi tributi, ma il legittimo potere viene loro dalla legge curiata. I magistrati maggiori vengono eletti attraverso i comizi centuriati". Da queste parole di Messala risulta evidente chi siano i magistrati minori e perché si chiamino 'minori'. È anche evidente che il pretore è collega del console perché eletto sotto gli stessi auspici. Inoltre sono detti possedere gli auspici maggiori per il fatto che i loro auspici hanno più forza di quelli degli altri ».

⁴⁶ « Messala stesso nel medesimo libro così ha scritto sui magistrati minori: " Il console può annullare i comizi e le assemblee convocati da qualunque magistrato. Il pretore può annullare sempre comizi e assemblee, eccetto quelli convocati dal console. I magistrati minori non possono *mai* annullare comizi o assemblee. Perciò chi di loro convoca per primo i comizi agisce nel modo migliore dal momento che non si può discutere per due volte col popolo sulla stessa questione, né può l'uno annullare quelli dell'altro. Ma se costoro vogliono fare assemblea, purché non discutano col popolo, possono tenere assemblea contemporaneamente finché vogliono". Da queste parole di Messala si capisce che una cosa è 'discutere col popolo' un'altra è 'fare assemblee'. Infatti 'discutere col popolo' significa consultare il popolo su una proposta affinché con il suo voto la accetti o la respinga; 'fare assemblea' significa invece parlare col popolo senza fare proposte ».

FASE C. La *Lex Clodia* toglie di nuovo ogni impedimento alle operazioni legislative dei magistrati, cioè *abroga* in parte la *Lex Aelia et Fufia*. Infatti viene ripristinato il diritto di vietare l'*o.* ai comizi legislativi (*ante Lex A.F.*) e viene, di contro, istituito (o ripristinato) il diritto di *o.* nei comizi elettorali. Viene vietata anche l'*intercessio* contro le leggi.

Cicerone, *Pro Sest.*, XV. 33

« *Isdemque consulibus sedentibus atque inspectantibus lata lex est, NE AUSPICIA VALERENT, NE QUIS OBNUNTIARET, NE QUIS LEGI INTERCEDERET, UT OMNIBUS FASTIS DIEBUS LEGEM FERRI LICERET; UT LEX AELIA, LEX FUFIA NE VALERET; qua una rogatione quis est qui non intellegat universam rem publicam esse deletam ?* »

Cic., *Post red.*, V. 11

« *...quo inspectante ac sedente legem tribunus plebis tulit, NE AUSPICIIIS OPTEMPERARETUR, NE OBNUNTIARE CONCILIO AUT COMITIIS, NE LEGI INTERCEDERE LICERET, UT LEX AELIA ET FUFIA NE VALERET; quae nostri maiores certissima subsidia rei publicae contra tribunicios furores esse voluerunt* ».

Cic., *Pro Sest.*, XXVI. 56

« *Mitto eam legem, quae omnia iura religionum, auspicioꝝ, potestatum, omnes leges, quae sunt de iure et de tempore legum rogandarum, una rogatione delevit* ».

Cic., *Prov. Cons.*, XIX. 46

« *aut vobis statuendum est legem Aeliam manere, legem Fufiam non esse abrogatam, non omnibus fastis legem ferri licere, cum lex feratur de caelo servari, obnuntiari, intercedere liceret ...* ».

Cic., *Har. resp.*, XXVII. 58

« *(Clodius) sustulit duas leges, Aeliam et Fufiam, maxime reipublicae salutare... intercessionem removet, auspicia delevit* ».

Cic., *Vatin.*, VII. 17

« *te tribuno plebis erat etiamtum in republica lex Aelia et Fufia, quae leges saepenumero tribunicios furores debilitarunt et represserunt, quas contra praeter te nemo umquam est facere conatus, quae quidem leges anno post una cum auspiciis, cum intercessionibus, cum omni iure publico conflagraverunt* ».

8. Quest'insieme di norme di regolamentazione che in parte si confermano tra loro, in parte si annullano, fa intravedere quale fosse la forza effettiva di questa istituzione religioso-politica; ma soprattutto prova che la forma esteriore – l'*imago* – dell'*o.* rimane inalterata nel corso dei secoli. Se così non fosse, non sarebbe stato necessario adoperarsi tanto per limitarne l'applicazione o per estenderla ai diversi tipi di comizi a seconda del clima politico al potere. Si deve dunque supporre che le regole fondamentali di esplicazione del *ius o. comitiis et conciliis* fossero sempre valide.

Salvaguardata la condizione primaria – non più causa ‘vera’ dell’azione ma solo presupposto implicito e non suscettibile di verifica⁴⁷ – e cioè che *omnia fulmina quaesita*, se osservati nel giorno in cui erano indetti i comizi, valevano simultaneamente sia per l’azione per la quale il magistrato aveva preso gli auspici che per i comizi indetti dall’altro magistrato⁴⁸ ed erano *auspicium adversum*, i cardini del *ius* erano:

1) l’*o.*, cioè l’annuncio dell’*auspicium adversum*, doveva essere fatta *prima* dell’inizio dei comizi o non aveva valore cogente. In un primo tempo si procedeva di persona, recandosi sul luogo del comizio e bloccando il magistrato indicente alla sua uscita dal *tribunal*: questa era l’*o. in templo*. Successivamente si affermò l’*o. per edictum* (cfr. p. 22)⁴⁹.

2) l’*o.*, proprio perché doveva obbligatoriamente precedere l’apertura dei comizi, aveva per effetto non la *sospensione* di questi, ma l’*annullamento* della loro convocazione;

3) l’*o.* valeva esclusivamente per quel giorno a cui si riferiva l’auspicio. Questa era una regola ovvia dal momento che scopo dell’*o.* era, appunto, dichiarare ‘viziato’ un determinato giorno, cioè non adatto all’*agere cum populo*; il bersaglio doveva essere, almeno formalmente, il tempo comiziale e non il contenuto del comizio. Questa forte esigenza formale, alla quale non erano consentite deroghe, costrinse alcuni magistrati ad espedienti palesemente tendenziosi per impedire determinati comizi⁵⁰;

4) dopo il 154 (*Lex A.F.*) l’*o.* poteva essere esercitata da qualunque magistrato verso tutti gli altri magistrati; questa competenza generalizzata non fu modificata dalla *Lex Clodia* né, a quanto ci consta, da alcuna altra legge repubblicana.

Si tratta di vedere se il nostro testo si adatta a queste condizioni fattuali e se l’ipotesi dell’*o.*, rispetto a quella dell’*i.*, offre chiavi ermeneutiche più economiche ed evidenti.

⁴⁷ La forza effettiva dell’*auspicium adversum* non risiede nel suo concreto manifestarsi ma nel suo annuncio (*nuntiatio*) che, solo, poteva dichiarare la sua pertinenza ai comizi medesimi. È dalla *specio cum nuntiatione* — prerogativa magistratuale che dopo il 449, come ci informa Zonara, 7.19, p. 348C (v. sotto), viene estesa anche ai *tribuni plebis* — che l’*o.* trae la sua forza inoppugnabile che fa sì che non tanto l’annuncio dell’*auspicium* quanto l’annuncio dell’*intenzione* di *auspicare* (= *da caelo servare*) sia un deterrente sufficiente. Ne risulta una equivalenza, non solo psicologica ma anche fattuale, tra ‘*nuntiare se de caelo servavisse eo die*’, ‘*nuntiare se de caelo servaturum eo die*’ e ‘*obnuntiare*’; cfr. Gellio, 13.15.1: ‘*ne quis magistratus minor de caelo servasse velit*’ da intendere ‘*ne quis magistratus minor de caelo se servasse nuntiare velit*’ Su ciò VALETON, *De iure . . .*, cit., spec. 80-90.

⁴⁸ VALETON, *De iure . . .*, 82.

⁴⁹ VALETON, *De iure . . .*, 103 s.

⁵⁰ Cfr. Cic., *Att.* IV.3.3 ss., citato in testo a p. 27.

9. La prima regola – l'azione di impedimento deve essere effettuata prima dell'inizio delle operazioni comiziali – sembra corrispondere perfettamente al dettato del testo: «... *svae pis pertemust pruter pan ... deivatud ... siom ioc comono ... pertumum ...*» = «... se qualcuno farà impedimento ... giurerà che impedisce quei comizi ...». Non c'è dubbio che l'impedimento è rivolto ai comizi dato che questo è esplicitato; ma la cosa fondamentale è che l'impedire i comizi non è visto tanto come effetto dell'azione magistratuale, ma piuttosto come causa circostanziale di quest'azione (la causa prima è il bene dello stato!). Non ci si oppone ad una legge, ad un'elezione o all'erogazione di una multa, ma *ai comizi* e questa intenzione deve essere dichiarata nel giuramento (*deivatud ... ioc comono ... pertumum*). Sui 'tempi' dell'*o*, le fonti sono chiare:

Cic., *Phil.*, II. 32. 81

«*de caelo servare, quod neque licet comitiis (= inter comitia) per leges, et, si qui servavit, priusquam habeantur comitia debet nuntiare (= obnuntiare)*».

Id., in *Vat.*, 6.15

«*quaero ... num quando tibi moram attulerit, quominus concilium advocares legemque ferres, quod eo die scires se de caelo esse servatum?*».

Ma il passo più probante è quello in cui si descrive un avvenimento reale, che mostra in maniera evidente la necessità improrogabile di intervenire prima dell'apertura dei comizi:

Cic., *Attic.*, IV. 3. 3. ss.

«*Milo, proposita Marcellini sententia, quam ille de scripto ita dixerat, ut totam nostram causam areae, incendiorum, periculi mei iudicio complecteretur eaque omnia comitiis anteferebat, proscriptis se per omnes dies comitiales de caelo servaturum.*

Contentiones turbulentae Metelli, temerariae Appi, furiosissimae Publi. Haec tamen summa, nisi Milo in campo obnuntiasset, comitia futura. Ante diem XII Kal. Decembr. Milo ante mediam noctem cum magna manu in campum venit. Clodius, cum haberet fugitivorum delectas copias, in campum ire non est ausus. Milo permansit ad meridiem mirifica hominum laetitia summa cum gloria. Contentio fratrum trium turpis, fracta vis, contemptus furor. Metellus tamen postulat, ut sibi postero die in foro obnuntietur; nihil esse, quod in campum nocte veniretur; se hora prima in comitio fore. Itaque ante diem XI Kal. in comitium Milo de nocte venit. Metellus cum prima luce furtim in campum itineribus prope deviiis currebat: adsequitur inter lucos hominem Milo, obnuntiat. Ille se recepit magno et turpi Q. Flacci convicio. Ante diem X Kal. nundinae. Cont.o biduo nulla.

Ante diem VIII Kal. haec ego scribebam hora noctis nona. Milo campum iam tenebat»⁵¹.

⁵¹ «Dopo che fu esposta l'opinione di Marcellino, opinione che egli aveva precedentemente scritto, e cioè che l'intero nostro caso: la questione dell'area edificata, degli incendi, della mia incolumità, venisse discusso in un unico giudizio e che tutto precedesse i comizi [elett.], Milone annunciò che avrebbe osservato gli auspici in tutti i giorni comiziali. Ci furono le turbolente assemblee di Metello, quelle imprudenti di Appio, quelle furibonde di Publio. Alla fine tuttavia ci sarebbero stati i comizi [elettorali] se Milone non avesse fatto *o*. in Campo Marzio. Il 19 novembre Milone andò al Campo prima di mezzanotte con una folta schiera; Clodio, benché avesse

La conferma che l'oggetto dell'impedimento sono i comizi e non ciò che in essi viene svolto, ci viene dalla stessa lingua latina: *obnuntiare* è sempre in connessione con *comitiis* o *conciliis* oppure con il dativo della persona destinataria (*ex. gr.* « *obnuntiavit consuli* », Cic., *Pro Sest.*, XXXVII. 79), ma mai con *legibus* o sim.⁵²

10. « *piei exac comono pertemest izic . . . comono ni hipid* » = « a chi (il magistrato) così impedirà i comizi, questi . . . non terrà i comizi ». Questa frase non fa che confermare quanto è già stato osservato: se l'oggetto dell'impedimento sono i comizi, effetto di quest'azione è l'annullamento della convocazione la quale, ovviamente, deve essere procrastinata *alio die*. Ancora una volta tutto quadra se si assume la prospettiva dell'*o.* anche nelle sue finalità non dichiarate: prorogare le iniziative avversarie, guadagnare spazio per le proprie iniziative politiche, dare tempo ad eventi più o meno spontanei di fraporsi alle azioni temute di altri magistrati. Diversamente, se l'opposizione era rivolta ad una *rogatio* o ad un candidato o ad un giudizio, non aveva senso rimandare ad altro giorno la loro bocciatura una volta che l'opposizione fosse stata dichiarata.

11. Dunque, *comitia tollere* equivale a *diem tollere* e, nel caso specifico, *comono pertumum* equivale a *zicolom pertumum* nella dinamica dei fatti poiché « *izic eizeic zicel[ei] comono ni hipid* » = « costui in quel giorno non terrà i comizi ». Qui si evidenzia la terza regola dell'*o.* e cioè il suo valore relativo ad un unico giorno, nel rispetto delle sue antiche finalità religiose volte al 'tempo' e non alla 'cosa': non a caso l'antica formula con cui gli auguri annunciavano l'auspicio avverso ai comizi era « *alio die* ». Pertanto se con l'*intercessio* si blocca definitivamente una deliberazione, con l'*o.* si può solo bloccare l'occasione. Anche per quest'aspetto Cicerone ci ragguaglia esplicitamente:

ad Quinct. frat., III. 3. 2

« *comitorum* quotidie singuli dies *tolluntur obnuntiationibus, magna voluntate bonorum omnium* ».

arruolato truppe di fuggiaschi, non osò recarsi al Campo. Milone vi rimase fino a mezzogiorno per la straordinaria gioia degli uomini e per sua somma gloria. La contesa dei tre fratelli fu vergognosa, la loro forza fu spezzata, la loro ira indegna. Tuttavia, Metello chiese che l'*o.* gli venisse fatta il giorno successivo, nel Foro; perciò non era necessario che [Milone] andasse al Campo di notte: lui sarebbe stato al Comizio all'ora prima. Così, il 20 novembre Milone si recò, di notte, al Comizio. Alle prime luci Metello correva al Campo attraverso sentieri fuori mano; Milone lo raggiunse nel bosco sacro e gli notificò l'*o.*; poi si ritirò fra gli insulti numerosi e pesanti di Q. Flacco. Il 21 novembre fu giorno di mercato e per due giorni non si fecero assemblee ».

⁵² VALETON, *De iure* . . . , p. 255, nota 1.

Attic., IV. 3. 3

« [Milo] *proscripsit se per omnes dies comitiales de caelo servaturum* ».

Attic., IV. 17. 4

« *Scaurus qui erat paucis diebus illis absolutus, cum ego partem eius ornatissime defendissem, obnuntiationibus per Scaevolam interpositis singulis diebus usque ad pr. Kal. Octobr., quo ego haec die scripsi, sublatis populo tributim domi suae satis fecerat* ».

La centralità del *dies* nella prassi si evidenzia proprio nell'*o. per edictum*, in cui la formula « *se illo die illud acturos esse, seque huius rei causa de caelo esse servaturos* » vale contemporaneamente ad indicare il *proprio* giorno comiziale e a diffidare gli altri dall'occuparlo⁵³.

Di quest'uso ci dà testimonianza Cassio Dione, XXXVIII. 13. 5

« ἐπεὶ οὖν πολλοὶ ἐμποδίζουσιν ἢ νόμων ἐσφορὰς ἢ ἀρχόντων καταστάσεις ἐς τὸν δῆμον ἐσαγομένους βουλόμενοι προσηγγέλλον ὡς καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὴν ἡμέραν ἐκείνην μαντεύσομενοι, ὥστε μηδεμίαν ἐν αὐτῇ κίρωσιν τὸν δῆμον σχεῖν, φοβηθεὶς ὁ Κλώδιος μὴ γραψαμένου αὐτοῦ τὸν Κικέρωνα ἀναβολὴν τέ τινες ἐκ τοῦ τοιοῦτου καὶ τριβὴν τῇ δίκῃ ἐμποιήσωσιν, ἐσήνεγκε μηδένα τῶν ἀρχόντων ἐν ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς ψηφίσασθαί τι τὸν δῆμον ἀναγκαῖον εἶη, τὰ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ γιγνόμενα παρατηρεῖν »⁵⁴.

12. Il punto più problematico è quello che riguarda il consenso del senato. Le fonti non portano traccia di questa procedura, ma non è questo argomento dirimente. Soprattutto, il valore probabilistico di un'ipotesi di 'variante' a quanto già noto – variante locale o variante romana – di cui non ci è giunta notizia, è il medesimo sia nel caso dell'*o.* sia in quello dell'*i.*⁵⁵. Per l'*i.*, abbiamo già esaminato la documentazione legislativa e le ipotesi relative (v. pp. 8-21). Per l'*o.*, il nucleo fondamentale della normativa è costituito dalle *leges* già citate, la *Aelia et Fufia* e la *Clodia*, così come è inferibile dalle fonti, soprattutto Cicerone. Il loro esatto contenuto costituisce un problema complesso in quanto 1) conosciamo solo quanto attiene agli effetti più rilevanti sull'attività pubblica dei magistrati; 2) entrambe conservano e insieme abrogano qualcosa di ciò che le ha precedute (cfr. pp. 21-25).

⁵³ Cfr. il famoso passo di Gellio, *Noct.*, II.15: « *In edicto consulum, quo edicunt quis dies comitiis centuriatis futurus sit, scribitur ex vetere forma perpetua: « Ne quis magistratus minor de caelo servasse velit* ».

⁵⁴ « Di conseguenza, quando alcuni volevano impedire o le proposte di legge [comizi leg.] o la nomina dei magistrati presentati al popolo [comizi el.] avevano l'abitudine di annunciare che proprio in quel giorno avrebbero osservato gli auspici celesti; cosicché in quel giorno il popolo non avrebbe potuto fare nulla. Clodio, temendo che, una volta accusato Cicerone, qualcuno avrebbe potuto differire o attardare lo svolgimento del processo, stabilì che nessun magistrato osservasse gli auspici celesti nei giorni in cui il popolo doveva votare qualche proposta ».

⁵⁵ Cfr. GALSTERER, *cit.* a nota 11, p. 195.

Ma la lucida ricostruzione del Valetton attraverso la lettura critica delle fonti e dei fatti storici, consente di rilevare come la storia evolutiva di questo diritto abbia continuamente condizionato la vita politica romana che esprime, proprio nei comizi, le sue funzioni più vitali. È evidente che le attività più interessate dal diritto di *o.* siano state quella legislativa e quella elettorale, dal momento che si tratta di operazioni significative per la fisionomia del potere; ma il *ius o.* si applica a tutti i generi di comizi (e ai *concilia plebis*), seppure in modalità diverse, ad esempio ai comizi giudiziari. Il fatto che Cicerone, e le altre fonti dietro di lui, citino solo il divieto di *o.* ai comizi legislativi significa, come ha giustamente rilevato il Valetton, che si era mantenuto, con la *Lex Clodia*, il diritto di *o.* ai comizi elettorali e – è ovvio supporlo – a tutti gli altri tipi di comizi, le cui deliberazioni erano meno incisive sulle vicende delle parti politiche. Se la *Lex A.F.* rende cogente l'*o.* ai comizi legislativi e istituisce – meglio, mantiene – il *ius vetandi* della *maior potestas* per i comizi elettorali e gli altri, la *Lex C.*, che abroga la *Lex A.F.*, ripristina automaticamente l'*o.* cogente per questi ultimi. Infatti Cicerone non fa parola di questo capitolo legislativo (il Valetton lo desume dal racconto degli avvenimenti), dal momento che esso è implicito in quello che dichiara abrogata la legge precedente: « *ut lex Aelia, lex Fufia ne valeret* ». Cicerone riporta molti avvenimenti relativi all'osservanza di queste disposizioni tra il 154 e il 58, ma questi sono necessariamente legati ai fatti più salienti della vita di quegli anni; che non si narrino casi di *o.* ad altri generi di comizi non significa che non si siano verificati né, tantomeno, che non fossero legittimati.

Un'altra cosa da rilevare è che fra il 154 e il 58 intercorrono quasi cento anni durante i quali è arduo pensare che non siano intervenute delle parziali modifiche alla legge *A.F.*; in particolare, la fase sillana, che tanta parte ha avuto nell'esautorazione del tribunato e nel corrispondente incremento dell'autorità senatoria, potrebbe aver lasciato il suo segno anche in questo settore della normativa comiziale, benché non in misura tale da essere annoverata nel racconto delle fonti. La fase successiva pensò poi a ripristinare alcune norme presillane e questo contribuì certamente all'obliterazione di fatti storici di scarso rilievo.

13. Nell'ipotesi dell'*o.*, il fatto che la legge bantina faccia obbligo a chi fa impedimento ai comizi – qui comizi giudiziari – di dichiarare il consenso senatoriale, si può intendere come riflesso di una disposizione sillana volta alla limitazione del *ius o.* nei comizi non legislativi; oppure, come fase di passaggio tra la *lex A.F.* (divieto di *o.* ai comizi non legislativi) e la *lex Clodia* (diritto di *o.* ai comizi non legislativi): il consenso senatoriale garantisce così la liceità dell'*o.* di qualunque magistrato (« *pis* ») ai comizi giudiziari. Che si tratti di normativa 'romana' o di variante locale non ha molta importanza: romano è lo spirito della legge, romano è il clima in cui proliferano le disposizioni particolaristiche, frutto del loro tempo. Inoltre, non si può escludere a priori che la variante locale abbia il suo corrispet-

tivo a Roma⁵⁶; il contenuto delle leggi *A.F.* e *C.* ci è noto solo in parte. Il nostro testo potrebbe costituire un tassello del quadro già delineato dal Valeton: un capitolo sconosciuto della prima legge, relativo ai comizi giudiziari; il riflesso di una legge successiva modificante alcune sezioni della prima; la traccia di una progressiva opera di destituzione del *ius o.* che avrà il suo compimento nella *lex Clodia*, l'ultima a noi nota su questa materia del diritto. Con la fine della repubblica si perde ogni traccia di questa antichissima istituzione: ciò significa che i vari interventi legislativi su di essa ne hanno talmente trasformato la fisionomia da svuotarla di ogni residua forza deterrente agli occhi della società romana.

14. Riassumendo, credo siano stati presentati argomenti sufficienti per riprendere in considerazione la validità di una ipotesi di *i.* e per avanzare almeno un'ipotesi alternativa di *o.* Infatti sono queste le due istituzioni dominanti nella vita dei comizi; le fonti lo provano in modo indubbio quando, riferendosi alle azioni di impedimento dei magistrati, accostano costantemente questi due termini:

Cic., *Sest.*, XXXVI. 78

« *Victa igitur est causa rei publicae, et victa non auspiciis, non intercessione, non suffragiis, sed vi, manu, ferro. Nam si obnuntiasset Fabricio is praetor, qui se servasse de caelo dixerat, accepisset res publica plagam, sed eam, quam acceptam gemere posset; si intercessisset collega Fabricio, laesisset rem publicam, sed rei publicae iure laesisset* ».

⁵⁶ Ancora al Prof. Santalucia debbo la constatazione che una presenza senatoriale in un contesto che non la giustificerebbe — secondo le conoscenze vulgate delle procedure del diritto penale a Roma — è testimoniata da Varrone, *L.L.* VI.91, in cui l'A. riporta alcune prescrizioni per il questore contenute nel *Commentarius acquisitionis*: « *Auspicio o(pe)ram des et in templo auspices, tum aut ad praetorem aut ad consulem mittas auspicium petitum; comi(ti)atum praetor (r)eu(m) vocet ad te, et eum de muris vocet praeco; id imperare (o)portet. Cornic(in)em ad privati ianuam et in Arcem mittas, ubi canat. Collegam roges ut comitia edicat de rostris et argentarii tabe(r)nas occludant. Patres censeant exquaeras et adesse iubeas; magistratus censea(n)t ex(qua)era(s), consules praetores tribunosque plebis collegasque (t)uos, et in templo adesse iubeas omnes; ac cum mittas, contionem a(d)voce(s)* ». La frase *patres censeant* è stata variamente interpretata (MOMMSEN, *Le droit penal romain*, Paris 1907, 194 ss.; P.F. GIRARD, *Histoire de l'organisation judiciaire des romains*, Paris 1901; W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München 1962, 34-36 e L. ROSS TAYLOR, *Roman Voting Assemblies*, Ann Arbor 1966, 101 ss., 156-157, nota 41, ma sostanzialmente nessuna delle spiegazioni riesce ad inquadrare in modo soddisfacente questo dato in un contesto istituzionale e operativo di qualche spessore. È possibile che i due passi, le due 'presenze' senatorie in un identico contesto — i comizi giudiziari — a Roma e a Bantia, abbiano la stessa motivazione: la legislazione sillana, mirante al garantismo senatoriale, impone un previo consenso del senato allo svolgimento dei comizi, cioè è preliminare che i *patres censeant* (*senateis tanginud*) prima dei comizi. Questo consenso potrebbe essere stato concepito come un freno al diritto di *o.* in quanto i *patres* esprimerebbero così il proprio parere sulla liceità di una eventuale *o.* del magistrato, riservandosi quindi il diritto di impedire o consentire lo svolgimento dei comizi.

idem, *Sest.*, LXI. 129

« *ne quis de caelo servaret, ne quis moram ullam adferret* »

idem, *de prov.cons.*, XIX. 46

« *cum lex feratur, de caelo servari, obnuntiari, intercedi licere* »

Le stesse leggi *Aelia Fufia* e *Clodia* affiancano le normative dei due istituti:

Cic., *Sest.*, XV. 33

« *ne quis obnuntiaret, ne quis legi intercederet* »

idem, *post red.*, V. 11

« *ne obnuntiare concilio aut comitiis, ne legi intercedere licere* »

idem, *Harp. resp.*, XXVII. 58

« *intercessionem removet, auspicia delevit* »

idem, *Vat.*, VII. 17

« *una cum auspiciis, cum intercessionibus . . . conflagraverunt* »

La stretta convivenza fin dall'antico dei due istituti, rafforzata col tempo da una più marcata affinità strumentale, ha prodotto, nella cultura romana, una visione unitaria dell'« impedire » che assume di volta in volta, a seconda delle forze in gioco, una valenza benefica o malefica. Quando lo scopo supremo non è più il bene della repubblica ma l'interesse di parte, si comprende come possano perdere importanza le differenze formali agli occhi degli utenti e dei cittadini. Questa visione unitaria dei due istituti si rileva anche nei testi legislativi veri e propri in cui la diversità delle espressioni usate per indicare le due procedure corrisponde al modulo usuale della lingua giuridica di esaurire tutte le sfumature di un unico concetto⁵⁷:

(*Lex Lat.Tab.Bant.*) « *neque . . . advorsum . . . FACTURUM . . . NEQUE INTERCESURUM* »

(*Tab. Heracl.*) « *neve . . . INTERCEDITO neve quid FACITO . . .* »

(*Lex de Gall. Cis.*) « *neive . . . INTERCEDITO neive quid aliud FACITO* »

(*Lex Agraria*) « *quominus id IMPEDIAT vel INTERCEDAT* »

dove il termine generico (al posto di *obnuntiare*) si può spiegare come una circonlocuzione che evita il termine tecnico che, per sua natura, non consente l'accostamento a parole come ' legge ' e sim.⁵⁸. La prospettiva dell'impedire come fatto globale si evidenzia ancor di più quando ad indicare i due fatti compare un solo termine, o lo stesso termine ripetuto:

⁵⁷ Cfr. qui, p. 10 ss.

⁵⁸ Cfr. p. 28 e nota 52.

Cic., *ad Fam.*, VIII. 8

« ... qui potestatem habeant intercedendi impediendi moram afferre oportere ... »

idem, *Leg.*, III. 3. 9-10

« Plebes quos pro se contra vim auxilii ergo decem creassit, ei tribuni eius sunt, quodque i prohibessint quodque plebem rogassint, ratum esto; sanctique sunt neve plebem orbam tribunis relinquant.

Omnes magistratus auspicium iudiciumque habent, exque is senatus esto; eius decreta rata sunt; ast potestas par maiorve prohibessit perscripta servant.

idem, *Post red.*, XI. 27

« decrevistis, ne quis ulla ratione rem impediret; qui id impedisset graviter vos molesteque laturos ».

Si riconferma così il significato vago e generico del verbo *impedire* (o *prohibere*) che resta generico quando è usato da solo in senso assoluto e, perciò, include tutti gli aspetti dell' 'impedire' (i.e. *i.* e *o.*); attiva un senso specifico quando è in unione con un termine tecnico a cui si contrappone.

15. Si comprende come l'affinità sostanziale e psicologica abbia potuto produrre negli storici antichi una sovrapposizione dei due istituti, ma a discapito dell'*o.* e questo per almeno due ragioni: primo, perché alla sensibilità dei posteri l'*o.* dovette apparire pratica obsoleta e dai contorni più arcani⁵⁹ rispetto alla più concreta e plateale *i.*; secondo, perché spesso l'*o.* dovette produrre la cancellazione delle *rogationes*. Il *diem eximere*, quindi, significò la perdita totale di ogni memoria di quei fatti; non così per le *i.*, poiché esse interruppero operazioni già intraprese che richiedevano di essere registrate così come le *i.* stesse (cfr. Cic., *Fam.*, VIII. 8)⁶⁰.

Tutto questo spiega il corrispondente vuoto nella storiografia moderna, che amplifica l'associazione psicologica già latente in antico, aiutata dalla frammentarietà oscura con cui l'intero diritto augurale, con tutte le sue connessioni, è giunto fino a noi. Ma le affinità di cui si è detto non debbono far superare la fondamentale diversità delle due forme di diritto, del resto ben chiare nelle testimonianze più certe.

16. Le due ipotesi fin qui prospettate per il passo della TB non sono più equipollenti quando – date le diversità procedurali delle rispettive operazioni – si accerta che:

⁵⁹ Da non dimenticare che la maggiore precisione dei resoconti di Cicerone è quella di un addetto ai lavori, data la sua esperienza come augure.

⁶⁰ Così VALETON, *De iure...*, p. 243. Un caso certo di sostituzione di *obnuntiatio* con *intercessio* è individuato dallo studioso in Livio, *Perioch.*, CV: « Cum C. Catonis tribuni plebis intercessionibus comitia tollerentur, senatum vestem mutavit ».

1) *pertumum* (= 'impedire') è relativo a *comono* (= 'comitia') e non al tradizionale destinatario dell'*i.*, cioè *legi* o *collegae* o *sim.*

2) *pertumum* ha come effetto il *diem eximere*, cioè l'annullamento della convocazione;

3) l'azione del *pertumum* ha valore per *un giorno*.

Queste caratteristiche si adattano perfettamente ad una prassi di *o.*

Se l'ipotesi è valida, il passo diventa significativo per le due facce di un unico problema: la consistenza documentaria della TB, cioè le istituzioni e la cronologia. L'obbligo del consenso senatoriale e del giuramento preliminare ad una operazione di *o.* fa pensar che non siamo più nello spirito della *Lex A.F.*, pur nei limiti delle nostre conoscenze relative. Il *terminus post quem* del 90/88 a.C. deve essere tenuto come valido dal momento che la *lex* incisa sul recto (100 a.C.) richiede un ragionevole intervallo di tempo per la reincisione del bronzo. Nello spazio di oltre cinquant'anni è più che probabile un intervento modificatore sulla legge del 154 a rafforzamento degli istituti oligarchici, soprattutto fuori di Roma a garanzia del controllo statale. Di contro, il *terminus ante quem* diventerebbe il 58 a.C. (*lex Clodia*), momento in cui l'*o.* viene di nuovo, e definitivamente, imbrigliata dalle volontà politiche rendendo superflui interventi correttivi parziali (il giuramento preliminare). Tenuto conto degli sconvolgimenti degli anni tra l'88 e l'82 (avventura di Cinna, guerra civile, Porta Collina) per un possibile collocamento della legge a questa quota – ma non vedo dati certi – resta il venticinquennio successivo. L'attribuzione del documento alla fase sillana ha trovato quasi universale accordo nei commentatori⁶¹. Essa si è basata su due punti fondamentali:

1) il riconoscimento della limitazione del diritto di *intercessio* in questo secondo capitolo della tavola;

2) il riconoscimento dell'incompatibilità del tribunato della plebe con le magistrature curuli (qui: pretura, censura, questura), secondo il *certus ordo* voluto da Silla, nel VI capitolo.

Il primo punto è già stato messo in discussione. Per il secondo, mi limito ad osservare che: dire che chi è stato tribuno della plebe non può diventare pretore, censore, ecc. è cosa diversa dal dire che chi è stato pretore, censore, ecc. non può, *dopo* ('post'), diventare tribuno della plebe; questa ultima espressione infatti non indica incompatibilità ma sequenza obbligata: il tribunato precede tutte le altre magistrature⁶². Non so quale valore 'storico' si possa dare a questa clausola, ma certo non fa del tribunato un'*imago sine re*.

⁶¹ V. nota 11.

⁶² Cfr. GALSTERER, *cit.*, 205-206 e nota 59. Da notare che tutta la sequenza è data in negativo.

17. Un'ultima osservazione a parziale sostegno di un'ipotesi di o.. L'*auguraculum* di Bantia⁶³ è una realtà; che si tratti di prestito romano, di istituto originale bantino o di sovrapposizione romano-bantina, è un elemento che afferisce al diritto augurale la cui presenza deve avere un senso nel contesto in cui si situa. Se c'è un *auguraculum* c'è l'auspicio e, di conseguenza, un ambito di competenza e di fruizione, non nel senso di una struttura sacrale che continua ideologicamente gli antichi istituti – giacché la loro compromissione, già adombrata nella Roma della tarda repubblica, si fa previsione sicura per i territori passati attraverso lo shock della sovrapposizione (e sostituzione) culturale –, ma nel senso di un supporto formale (recupero culturale o impianto *ex novo*) su cui, al momento della legge, il *ius o.* trova il suo spessore istituzionale.

LORETTA DEL TUTTO PALMA

⁶³ Sul monumento v. M. TORELLI, *Un templum augurale di età repubblicana a Bantia*, *RendLincei*, XXI, 1966, 1-23 e *Contributi al supplemento del CIL IX - Bantia*, *RendLincei*, XXIV, 1969, 39-48; recentemente cfr. TORELLI, *Una nuova epigrafe di Bantia*, *cit.* e DEL TUTTO PALMA, *Bantia - Sulla nuova epigrafe pubblicata da M. Torelli*, *St.Etr.*, REI, LIII, 1985 [1986], 280-284.